

ANNO XIII - N. 1/13 GENNAIO-GIUGNO 2013

Bollettino

A.N.C.U.P.M.

PERIODICO D'INFORMAZIONE EDITO DALLA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMANDANTI ED UFFICIALI DI POLIZIA MUNICIPALE



Buon compleanno Comandante

Il 29 luglio il Generale Francesco Andreotti compie 100 anni L'Associazione esprime il suo ringraziamento al socio fondatore

IL MONDO SI.SE AL SERVIZIO DELLA STRADA







SEGNALETICA STRADALE

ARREDO URBANO

PIANI DI SEGNALAMENTO







CENSIMENTI DELLA SEGNALETICA

CORSI DI FORMAZIONE PER ENTI E SCUOLE

MONITORAGGIO E ANALISI DEGLI INCIDENTI



DA 30 ANNI, UN'EVOLUZIONE CONTINUA

SI.SE opera dal 1980 ed oltre ai servizi classici di segnaletica stradale verticale ed orizzontale, forniti attraverso un organico di circa 50 addetti altamente specializzati e di attrezzature tecnologicamente avanzate, si avvale di una rete di personalità riconosciute nel settore per offrire un servizio all'avanguardia nell'analisi e prevenzione della sicurezza stradale.

Via dell'Industria, 41 - 46043 Castiglione delle Stiviere - MN - Tel. +39 0376 94191 - Fax +39 0376 670788 - www.sisesrl.it - www.segnaletica-arredourbano.com



Bollettino A.N.C.U.P.M.

Periodico di informazione edito dall'Associazione Nazionale Comandanti ed Ufficiali di Polizia Municipale

N. I/13 - GENNAIO-GIUGNO 2013

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Presidenza nazionale

Diego Porta

Via della Consolazione, 4 - 00186 Roma

DIRETTORE RESPONSABILE

Maria Delogu

REDAZIONE

Via Paolo Aquilino 1/3 - 70126 Bari e-mail: direttorebollettino@ancupm.it

STAMPA

Tipografia La Nuova Mezzina - Molfetta (Ba)

Per informazioni e inserzioni pubblicitarie contattare:

E-mail info@ancupm.it Cell. 3496781026

ISCRIZIONETRIBUNALE DI BARI

n. 1445 del 07/01/2000 P.IVA: 11345741000

In copertina il generale dr. Francesco Andreotti fondatore dell'Associazione, già Comandante del Corpo dei Vigili Urbani di Roma

(foto dr. Andreotti)

SOMMARIO

Quale futuro per la Polizia Locale? Quella riforma mai approvata

Diego Porta - Presidente nazionale pag. 4

Piccole grandi iniquità. E l'attesa continua

Sergio Abbate - Vice Presidente nazionale pag. 6

Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria. Un filo diretto che non deve interrompersi

Paolo Auriemma pag. 8

La Polizia Municipale e i minori

Roberto Thomas pag. 9

Opposizione al Giudice di Pace

Silvio Padula pag. 13

La nuova legge sulla legittima difesa e gestione del rapporto con l'aggressore

Vincenzo Maria Mastronardi pag. 18

Comunicare il ruolo è un'arte: va compreso e trasferito secondo un copione definito

Barbara Riva pag. 22

I lettori ci scrivono pag. 25

NOTIZIE PER I SOCI

Per il rinnovo delle tessere annuali i soci, che non l'avessero ancora fatto, sono invitati ad inviare una loro foto in formato digitale JPG avente le seguenti caratteristiche minime: risoluzione 72 dpi, dimensioni in pixel alt. $400 \times 10^{-5} =$

Inoltre si invitano tutti i soci:

- a visitare il nostro sito: www.ancupm.it quotidianamente aggiornato;
- iscriversi gratuitamente alle News-letter accedendo tramite l'apposito link di seguito riportato, posto sulla colonna di destra del menù nella home page.

Oppure inviando la propria e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:

info@ancupm.it - depintoml@yahoo.it





QUALE FUTURO PER LA POLIZIA LOCALE? OUELLA RIFORMA MAI APPROVATA

di Diego Porta

Presidente Nazionale ANCUPM - Vice Comandante Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale

Come è noto, l'anno corrente è stato caratterizzato dal c.d. "ingorgo istituzionale", ossia la celebrazione, in ordine cronologico, delle elezioni di alcuni Consigli regionali, di quelle politiche, con l'insediamento del nuovo Parlamento, dall'elezione del nuovo Capo dello Stato e, infine, dai problemi connessi alla formazione di un nuovo Governo.

Il Governo tecnico, restato in carica quasi un anno e mezzo, ha concentrato la sua attenzione su problemi di natura economica e di allineamento dell'Italia agli impegni presi con l'Unione Europea, varando i decreti sulle semplificazioni e liberalizzazioni. Tra i vari provvedimenti legislativi, si rammenta quello, iniquo, sulla eliminazione dell'equo indennizzo in favore del personale delle Polizie locali, mantenuto invece in vita per il comparto sicurezza (Forze di Polizia dello Stato), difesa, vigili del Fuoco e soccorso pubblico.

La riforma della legge 65 del 1986, portata avanti trasversalmente dai senatori Saia e Barbolini, peraltro oggi non più presenti in Parlamento, resta bloccata dai veti incrociati dei dicasteri competenti, dai diversi orientamenti delle organizzazioni sindacali e dalla mancanza di un comun denominatore delle associazioni di categoria. I fiumi di parole spese in Convegni, Seminari, Gruppi di lavoro, su ipotesi di riforma della legge quadro, non hanno, a tutt'oggi, portato a nulla.

Per dare maggiore impulso all'attività della Polizia Locale è assolutamente necessario modificare la vecchia legge n.65 del 1986 che attualmente ne disciplina compiti e poteri. Il testo in discussione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato della scorsa legislatura, DDL "Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale", presentato dai senatori Saia e Barbolini, costituisce un importante passo avanti verso l'approvazione di una nuova legge di riforma della Polizia Locale, ma non è dato sapere se verrà mai calendarizzato nelle competenti commissioni parlamentari.

In particolare si rammenta l'attenzione su taluni punti cruciali affrontati dalla legge di riforma: necessità, non più procrastinabile, di una estensione dell'accesso degli operatori della Polizia Locale al CED del Ministero dell'Interno; eliminazione dei limiti territoriali ad oggi vigenti sul porto delle armi in dotazione, nonché regolamentazione degli strumenti di autotutela (es. spray, bastone estensibile, ecc.); definizione più puntuale delle qualifiche rivestite dal personale; disciplina contrattuale del personale della Polizia Locale (autonome disposizioni ordinamentali ovvero disciplina tramite i contratti collettivi nazionali di lavoro); istituzione dell'Albo dei Comandanti delle Polizie locali, tenuto a livello regionale, che vincolerebbe i Sindaci, nella nomina del Comandante del Corpo, a "sceglierlo" nell'ambito della nostra categoria.

La Polizia Locale, per concludere, pur essendo la vera polizia di prossimità, sconta la mancanza in Parlamento di una credibile rappresentanza che possa "competere" con i forti poteri ministeriali che ostacolano le pur necessarie modifiche delle leggi 65/86 e 121/81.

La frammentazione legata all'essenza stessa delle Polizie locali, espressioni dell'Ente locale, sebbene rappresenti un momento di diversità e, quindi, arricchimento delle stesse, per le esperienze di cui sono protagoniste, al contempo ha sempre costituito un vulnus per la mancanza di una reductio ad unum da far valere nelle sedi istituzionali. In altri termini le Polizie locali non sono mai riuscite ad individuare una loro forte e seria rappresentanza unitaria a cui affidare l'interlocuzione con Parlamento e Governo. Le ragioni sono molteplici: dalla naturale frammentazione delle Polizie locali, alle divergenze tra le organizzazioni sindacali nonché tra le associazioni di categoria. In questo consolidato quadro di debolezza delle Polizie locali, le istituzioni competenti hanno avuto "buon gioco" nel non assecondare le giuste istanze di cambiamento

proposte, confermando pertanto la situazione di stallo della normativa vigente.

Ed è per questi motivi che le organizzazioni sindacali nonché le associazioni di categoria debbono compattarsi per creare un fronte comune e colmare quella lacuna di mancata rappresentanza delle istanze delle Polizie locali che caratterizza oramai da decenni le politiche sulla sicurezza dei Governi che si sono succeduti.

Concludo queste brevi osservazioni con un duplice augurio ed un ringraziamento. Auguri di buon lavoro al nuovo Direttore del Bollettino ANCUPM, dott.ssa Maria Delogu del Corpo di Polizia Locale di

Roma Capitale ed un particolare ringraziamento al precedente Direttore del Bollettino stesso, dr. Antonio Cavallo, che con i suoi articoli ha tenuto vivo il nostro giornale diffondendo in tutta l'Associazione quel vento di cultura e di professionalità raramente riscontrabili.

Infine, l'augurio più caloroso e sentito a nome di tutti i Soci a Francesco Andreotti, il nostro amato Presidente Fondatore ed attuale Presidente Onorario dell'Associazione che il 29 luglio p.v. diventerà centenario. Grazie Francesco per quello che hai fatto per le Polizie Municipali e, soprattutto, per l'Associazione.





PICCOLE GRANDI INIQUITÀ. E L'ATTESA CONTINUA

di Sergio Abbate

Vice Presidente Nazionale ANCUPM - Comandante Polizia Municipale di Trieste

Sono trascorsi ormai sedici mesi dall'approvazione del decreto "Salva Italia" con cui il legislatore - tra i diversi provvedimenti, tutti ovviamente finalizzati al risanamento del sistema economico nell'attuale delicatissimo momento storico, e pertanto improntati al rigore e all'equità (!) - ha deciso di introdurre una significativa riforma riguardante alcuni istituti tipici del rapporto di lavoro del pubblico impiego. Infatti l'articolo 6 del decreto - che ha immediatamente destato molte perplessità e altrettante proteste tra le diverse categorie che compongono il variegato mondo dei dipendenti pubblici - ha rivisto le norme (alcune delle quali risalenti alla seconda metà del secolo scorso²) che hanno finora regolamentato "gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata", di fatto abrogandoli. La norma non manca di evidenziare che le nuove disposizioni non si applicano "ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data". Se comunque l'obiettivo consisteva nell'equiparare la tutela dei lavoratori pubblici a quelli privati, eliminando privilegi presunti o reali, possiamo tranquillamente dire che è stato raggiunto. Ma a quale prezzo? Perché tale domanda dovrebbe porsi il legislatore quando, precisando che l'abrogazione di simili istituti non si applica "nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico"3, ha di fatto sancito in modo inequivocabile la disparità di trattamento tra appartenenti a diversi organi di polizia, quelli locali e quelli nazionali. Un solo articolo ha di fatto riportato alla cruda realtà gli operatori della Polizia Locale del nostro Paese, ancora una volta esclusi dal novero delle forze di polizia. Ma la Polizia Locale non è forse presente sul territorio ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini? Gli agenti e gli ufficiali di Polizia Locale non effettuano forse pattugliamenti delle strade delle nostre piccole e grandi città? Non eseguono controlli di natura stradale, commerciale, edilizia, penale? Non utilizzano gli stessi mezzi e non applicano le stesse norme degli altri organi di polizia? Non condividono forse gli stessi rischi di tutti gli uomini e le donne che indossano una divisa? Dimentichiamo che per un gruppo di ultras che esce dallo stadio non fa differenza se si trova di fronte il "vigile" che agevola la viabilità o il poliziotto impegnato in un servizio di ordine pubblico. La vista dell'uniforme può scatenare la stessa reazione violenta: e allora le eventuali contusioni riportate da un "vigile" contano meno di quelle subite da un poliziotto o da un carabiniere? Insomma che cosa distingue l'attività sul territorio degli operatori di Polizia Locale da quella delle altre forze di polizia, tanto da non inserirli - ancora una volta - tra coloro che possono ancora usufruire di istituti, che giustamente tutelano e hanno sempre tutelato chi si impegna a favore della sicurezza dei cittadini?

Sembra davvero che tutti gli sforzi, l'impegno, le promesse fatte e ricevute che hanno caratterizzato questi anni e che lasciavano presagire che si sarebbe finalmente giunti al riconoscimento di una pari dignità tra le forze di polizia locali e nazionali siano stati vani.

Decreto legge 6.12.2011, n. 201 (S.O. n. 251 GU n. 284 del 6.12.2011).

² Il riconoscimento dell'equo indennizzo risale al 1957.

³ Quindi agli appartenenti alle Forze di Polizia e alle Forze armate (nonchè alle altre categorie nel D.P.R. 1092/1973)

In realtà si tratta dell'ultimo di una serie di bocconi amari che negli ultimi anni gli operatori delle Polizie Locali d'Italia hanno dovuto ingoiare, loro malgrado.

Nessuno dimentica che per anni è stata promessa una legge di riforma del settore, una legge che avrebbe dovuto finalmente fare chiarezza e riconoscere il ruolo che la Polizia Locale si è ritagliata nel tessuto sociale del nostro Paese. La professionalità degli operatori - a qualunque livello - è cresciuta, si è consolidata ed è apprezzata dagli amministratori locali, i quali hanno creato nel tempo un rapporto di fiducia e collaborazione con quegli organi di polizia che sono parte integrante delle città.

Eravamo giunti a un passo dall'approvazione del testo definitivo della legge di riforma della Polizia Locale, ma anche questa volta il traguardo è stato soltanto sfiorato. La fine della legislatura e l'urgenza di altre questioni (in primis quelle di natura economica), che non potevano essere certamente rimandate, hanno "cestinato" gli sforzi di chi in questa legge aveva creduto. E hanno rinviato sine die la speranza di vedere finalmente azzerate differenze giuridiche ed economiche tra operatori che, pur indossando diverse divise, assolvono tuttavia il medesimo compito: ossia garantire la sicurezza e la dignità di tutti.

Il decreto Salva Italia non l'ha fatto. Non con la Polizia Locale.

Sono trascorsi sedici mesi dalla sua approvazione. E le urgenze restano altre.

Quanto a lungo la Polizia Locale dovrà attendere?





PUBBLICO MINISTERO E POLIZIA GIUDIZIARIA UN FILO DIRETTO CHE NON DEVE INTERROMPERSI

di Paolo Auriemma Componente del Consiglio Superiore della Magistratura

Non posso che salutare con favore una pubblicazione tesa a creare un veicolo moderno per la comunicazione di idee tra i Comandanti della Polizia Municipale.

La magistratura, soprattutto quella inquirente, conosce bene quante difficoltà i dirigenti di tale organo incontrino nel coordinamento dell'attività di polizia giudiziaria, in un ambiente professionale ove alcuni dipendenti hanno acquisito una profonda e specifica professionalità e tanti che, invece, svolgono prevalenti attività amministrative trovandosi di fronte a notizie di reato soltanto occasionalmente e, direi, accidentalmente.

Ma anche questi ultimi devono atteggiarsi correttamente innanzi a tale situazione, pena errori che si ripercuoteranno sull'esito delle indagini e, quindi, del procedimento penale.

Per questo il momento formativo diviene essenziale, come pure è di sostanziale importanza l'attività di aggiornamento.

Ma, come ovvio, primario compito dei dirigenti è quello di vigilare quotidianamente sull'acquisizione delle notizie di reato e sulla redazione dei relativi verbali che verranno inviati alla Procure della Repubblica.

L'importanza che il codice di procedura penale dà alla polizia giudiziaria, ponendola come soggetto processuale che ricerca le prove che, "senza ritardo" verranno indirizzate al Pubblico Ministero, tende a valorizzarne il ruolo.

Far comprendere, ad esempio, che la modifica normativa che modificò l'originaria indicazione secondo la quale tale notizia doveva esser comunicata entro quarantotto ore nel detto "senza ritardo", comporta il pretendere che la polizia giudiziaria debba impegnarsi a trasmettere una denunzia completa, riferendo al "Pubblico Ministero per iscritto gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le attività compiute e le fonti di prova, delle quali trasmette la relativa documentazione".

La prassi che troppo spesso si constata è quella di una polizia giudiziaria che si limita a fornire indicazioni di massima attendendo, inerte, deleghe di indagini. Ebbene il Legislatore ha voluto ben altro da un organo che vuole attento e preparato; per questo l'articolo 348, I comma, c.p.p. prevede che "anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua" a raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.

Ma anche "dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370 c.p.p., esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivi emersi e assicura le nuove fonti prova".

Tutte tali norme, che si inseriscono in un contesto più ampio, tendono a valorizzare l'attività di indagine ed a rendere la polizia giudiziaria un organo che sappia prendere iniziative e coordinarsi con il pubblico ministero.

Ed anche in questo l'attività dei dirigenti diventa fondamentale: le modalità con le quali si redigono i verbali, le prassi secondo le quali si svolgono gli accertamenti, i percorsi entro i quali deve snodarsi la attività di verifica degli elementi originariamente emersi ed acquisiti devono esser tracciati dai responsabili attraverso un continuo ed ininterrotto dialogo con il pubblico ministero.

Questi, infatti deve aver certezza che la polizia giudiziaria conosca le prassi operative e spesso la creazione congiunta di protocolli di indagini – che talvolta vanno sotto il nome di protocollo d'intesa operativa - per determinate materie per rendere sicuro lo sviluppo degli accertamenti.

Basta ricordare quanta delicatezza abbiano le indagini in materia ambientale o urbanistica, quanto sia importante acquisire dati per capire se dietro reati inerenti tali materie possano nascondersi gravi illeciti contro la Pubblica Amministrazione, quali corruzioni o concussioni. Ma, ancor più, aver presente che dietro ad ogni reato, anche presunto, vi sono situazioni umane, e spesso

anche persone offese, spesso deboli ed indifese e che si aspettano dagli organi pubblici un aiuto, assistenza e, mi si permetta, anche conforto. E qui non posso non riferirmi ai tanti reati sui minori e sulle cosiddette fasce deboli che non sono certo di diretta competenza della Polizia Municipale, ma che tale organo, proprio per la profonda conoscenza del territorio e della confidenza con i cittadini, può far emergere investendo, in sequenza, altri soggetti specializzati. Ed anche questo rapporto con altri organi di polizia può e deve ben esser regolato attraverso la mediazione del pubblico ministero.

Compito dei dirigenti è quello di farsi promotori di questo pieno dialogo tra magistrati inquirenti e agenti di polizia giudiziaria, creare quel rapporto bilaterale che da un canto faccia comprendere ai propri dipendenti quanto è importante il loro lavoro e quanta sia la responsabilità che su loro incombe; d'altra parte è necessario dialogare con il Procuratore della Repubblica e con i sostituti procuratori per chiarire innanzi a quali difficoltà operative si possa trovare un Corpo o anche un Comando.

La mia esperienza da pubblico ministero in diverse parti del Paese mi ha permesso di comprendere quanto variegate possano esser le situazioni, anche all'interno dello stesso organo di polizia, in relazione ai mezzi a disposizione, al radicamento sul territorio, alla credibilità che si è conquistata attraverso la correttezza dei comportamenti e la fiducia che si è meritata nel tempo.

Ma soprattutto voglio insistere sulla importanza dell'interscambio di buone pratiche, dati ed informazioni, l'acquisto congiunto di nuova metodologia utile alle indagini.

Sbaglia chi crede che l'attività di indagine abbia un percorso univoco dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria attraverso un sistema di ordini e di deleghe. Se è vero che il codice impone a questi di "assumere la direzione delle indagini", è ugualmente da affermarsi che tutti i soggetti di cui abbiamo detto concorrono parimenti alla ricostruzione dei fatti, confrontandosi sui risultati via via raggiunti, esaminandoli criticamente attraverso il proprio peculiare sapere e la conoscenza diretta delle situazioni ambientali, filtrando i dati acquisiti con la lente della norma.

Non ritengo retorico concludere che, avendo svolto le funzioni di pubblico ministero sin dall'entrata in vigore dell'attuale codice di rito, ma soprattutto con i suoi dirigenti, il dialogo franco e sereno con la polizia giudiziaria mi ha fatto comprendere situazioni che spesso non emergevano dagli atti, ma ancor di più la sensibilità di un ambiente che il magistrato inquirente non può mai sottovalutare o, ancor peggio, ignorare.



LA POLIZIA MUNICIPALE E I MINORI

di Roberto Thomas già Procuratore della Repubblica - Vicario presso il Tribunale dei minori di Roma

Nel suo quotidiano e benemerito lavoro è facile per la Polizia Municipale (insieme alle altre forze di Polizia Generale e cioè quelle composte da organi dipendenti dallo Stato – Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato – che svolgono la loro azione sull'intero territorio nazionale a tutela di interessi di natura generale: si veda più ampiamente Diego Porta "La Polizia Locale" CEDAM 2012, pagg.654 e ss.) incon-

trare dei minori che devono ritenersi abbandonati e, pertanto, bisognosi dell'aiuto pubblico.

In concreto due sono i problemi pratici che le forze di polizia locale devono affrontare per attivare il loro intervento di soccorso.

Il primo è l'identificazione del soggetto quale minore di età attraverso i rilievi segnaletici (descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici) ex art.4 T.U.L.P.S.. Il secondo è quello dell'interpretazione del

contenuto dell'art. 403 cod. civ., che giustifica siffatto intervento, mediante un provvedimento coattivo.

Per quel che riguarda l'identificazione dell'età minore, occorrerà condurre il soggetto, privo di un valido documento di riconoscimento e che si dichiara minore, ad effettuare i rilievi segnaletici foto-dattiloscopici presso gli uffici competenti delle singole questure, non essendo, in generale, i Comandi dei Corpi di Polizia Municipale provvisti di un autonomo servizio segnaletico. Il riscontro dei vari cartellini segnaletici potrebbe dare, qualora fosse positivo e conforme a quello di identificazioni precedenti, un primo orientamento sull'età del soggetto. Indi l'agente della Polizia Municipale dovrà sempre accompagnare colui che si dichiara minore (anche nel caso che il precedente riscontro dattiloscopico lo faccia risultare maggiorenne) in un pronto soccorso ospedaliero e farsi rilasciare un referto del medico, attestante che la persona visitata è inferiore degli anni diciotto.

Purtroppo la visita antropometrica, che è basata sostanzialmente sulla configurazione delle principali ossa (in particolare quella del polso e delle arcate dentarie) non fornisce risultati sicuri della corrispondenza esatta con l'età anagrafica, sia perché spesso, prudenzialmente, non sono usati mezzi radiografici nel caso, ad esempio, delle ragazzine che potrebbero essere incinte a loro insaputa, e, pertanto, ricevere un danno irreparabile al feto a causa dei raggi, sia perché i dati scientifici più aggiornati (con esami condotti da professori di medicina legale e l'uso di una miriade di radiografie su tutto il corpo) inducono ad un margine di errore, rispetto all'età anagrafica, di circa un anno in più o in meno (in altre parole un soggetto di diciotto anni potrebbe avere, come risultato dell'esame antropometrico, diciassette ovvero diciannove anni).

Per tali motivi i medici ospedalieri, sovente, stileranno un referto di età antropometrica oscillante fra un valore minimo ed uno massimo, rilevata l'impossibilità assoluta di un termine univoco al di sotto o al di sopra della maggiore età (ad esempio "soggetto di età fra i sedici e i diciannove anni", oppure "fra i diciassette e i venti anni"). In tali ipotesi di dubbio, l'operante della Polizia Municipale dovrà ritenere prevalente – per il

principio generale del *favor minoris*, che permea l'intera legislazione minorile nazionale ed internazionale – quello inferiore, qualora corrisponda alla minore età.

Si deve sottolineare che, pur nelle ipotesi di evidenza dell'apparenza dell'età minore (ad esempio quella del neonato in braccio alla (presunta) madre mendicante), è sempre obbligatoria la visita medica presso l'ospedale, non tanto per l'accertamento antropometrico dell'età, bensì per quello del suo generale stato di salute (o, eventualmente, attraverso il D.N.A. con l'analisi del sangue, da autorizzarsi sempre espressamente con decreto motivato del pubblico ministero minorile, al fine di conoscere l'effettiva maternità o lo stato di assunzione di sostanze dopanti che rendono il bambino perennemente addormentato). Del resto anche l'obbligo della visita antropometrica, in tutti gli altri casi, è volto, oltre che allo stabilire la minore età, anche all'accertamento delle condizioni oggettive relative alla sanità personale del soggetto, al fine di accertare, ad esempio, la mancanza di malattie infettive che renderebbero assolutamente impraticabile il collocamento del minore presso una casa famiglia, al fine della tutela della salute degli altri residenti.

Problema più delicato è quello concernente l'interpretazione e la conseguente applicazione dell'art. 403 del codice civile, una volta raggiunta la consapevolezza della minore età del soggetto, attraverso il referto antropometrico dell'ospedale.

Recita l'art. 403 - che è stato introdotto dal codice civile nella sua versione originaria con R.D. 16 marzo 1942 n. 262 e che non ha mai ricevuto dal legislatore alcuna modifica formale nel suo testo (che pur sarebbe stata assai necessaria, visto che sono passati settanta anni dalla sua vigenza, soprattutto per quanto concerne i contenuti concettuali di "immoralità" e di "ignoranza" che, sicuramente, in tutto il lunghissimo periodo di vigenza della norma, hanno assunto un diverso significato sociologico rispetto a quello originario) -: "INTERVENTO DELLA PUBBLICA AUTORITA' A FAVORE DEI MINORI. - Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza, o per altri motivi in-

capaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione."

Come si vede il precitato articolo affida un potere assai ampio e delicato alla "pubblica autorità" che deve essere gestito, nella prassi, da una stretta collaborazione fra le varie forze di polizia (tra cui si annovera quella locale) e i servizi sociali territoriali (che sono "gli organi di protezione dell'infanzia"), al fine di avviare il minore, in stato di grave disagio, mediante una preliminare delibazione degli elementi di fatto disponibili, presso un centro di pronta accoglienza sul territorio (normalmente una casa famiglia) o presso terze persone (generalmente parenti idonei).

La Polizia Municipale, dopo aver affidato il minore, bisognoso di urgente aiuto, ad una casa famiglia (indicatagli, di norma, dal servizio sociale o, nelle città più grandi, dagli operatori specializzati di un centralino telefonico- sempre reperibile - del pronto intervento minori del comune) o a terze persone idonee, mediante un formale verbale, firmato dal responsabile della predetta o dai parenti collocatari, lo trasmetterà, insieme all'indicazione degli elementi probatori raccolti preliminarmente e le sue osservazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di pertinenza. Si deve osservare che nel testo contenuto nell'art. 403 cod. civ. non è previsto un termine massimo per la trasmissione di siffatti atti, ma la situazione di urgenza della tutela del minore consiglia di farlo nel più breve tempo possibile.

La predetta Procura della Repubblica, ricevuta dalla polizia locale l'informativa relativa al minore in situazione di grave pericolo, formulerà successivamente - ma sempre in tempi brevissimi che, pur in assenza di una espressa previsione normativa, per analogia con la normativa penale in tema di convalida dell'arresto e del fermo, non dovrebbe essere superiore alle quarantotto ore dalla ricezione dell'informativa di polizia – un ricorso contenente delle richieste motivate di provvedimenti di tutela del minore, al corrispondente Tribunale, una volta acquisiti ulteriori dati sulla situazione del minore, soprattutto procedendo alla sua au-

dizione (qualora il predetto abbia un'età che lo permetta in base ad "un sufficiente discernimento", come recita l'art. 3 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, e ratificata dall'Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77) e a quella di eventuali nuovi testimoni.

Normalmente la Polizia locale che prenda un provvedimento di inserimento coattivo di un soggetto minore presso una casa famiglia o altre persone idonee, deve avvisare i suoi genitori della collocazione del predetto, salvo i casi particolarmente gravi (ad esempio quello degli abusi sessuali di un padre sulla propria figlia), in cui si potrà demandare alla decisione del P.M. presso il Tribunale per i minorenni la proibizione cautelativa del diritto di visita.

Infine il Tribunale per i minorenni, sul ricorso presentato dal P.M., emetterà un decreto di sospensione o decadenza della potestà genitoriale, ovvero, nei casi più gravi, una sentenza di adottabilità del minore, facendosi carico in tal maniera, a "provvedere in modo definitivo alla sua protezione ", come richiesto nell'ultima parte del contenuto dell'art. 403 cod. civ.

Come si vede, il potere ex art. 403 cod. civ. si sostanzia in un delicato provvedimento di provvisorio collocamento del minore, di natura urgente e cautelare - che ne limita temporaneamente la potestà genitoriale, e conseguentemente restringe la sua libertà personale di vivere insieme alla propria famiglia - preso sotto la diretta responsabilità dell'agente operante della Polizia Municipale, previa la consultazione dei servizi sociali territoriali. Nulla vieta (pur nel silenzio della norma) che si possa anche interpellare per un consiglio quello stesso pubblico ministero minorile - al quale poi si dovrà inviare l'informativa con il verbale di collocamento, come già ricordato - prima di attivare il provvedimento ex art. 403 cod. civ. Un confronto di idee, anche semplicemente con una telefonata al Sostituto Procuratore minorile di turno urgente, sempre reperibile, a differenza di alcuni servizi sociali che tale reperibilità ininterrotta non contemplano, potrà giovare ad una migliore comprensione del caso concreto da parte dell'agente operante di polizia locale, nell'interesse proprio dello stesso minore.

Negli ultimi tempi, a seguito delle gravi crisi politiche dei territori dell'Africa che si affacciano sul Mediterraneo, si è verificato il massiccio fenomeno dei minori stranieri non accompagnati (dai loro genitori) che, quasi quotidianamente, approdano sulle nostre coste, dopo un terribile viaggio a bordo delle "carrette del mare".

Il problema più grave che le autorità italiane hanno dovuto affrontare è stato quello di identificare i veri minori (per i quali, in generale non è prevista, se irregolari, la loro espulsione dal territorio nazionale ex art. 19 del Testo Unico sull'immigrazione contenuto nel D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche – su cui si veda il chiaro commento di Diego Porta, "La Polizia Locale "CEDAM 2012, pagg.734 e ss. - salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi, ma che devono essere accolti in una casa famiglia ai sensi dell'art. 403 cod. civ., in quanto in stato di abbandono, per la mancanza dei loro genitori sul territorio italiano) da quelli che dichiaravano il falso sulla loro età, poiché maggiorenni stranieri irregolari, soggetti, pertanto, ad espulsione per il precitato Testo Unico. La conseguenza di ciò è che attualmente si trovano ricoverati presso le case famiglie un gran numero di extra comunitari irregolari maggiorenni (che hanno ricevuto un frettoloso referto medico dubbioso sulla loro età, quale "età compresa tra i sedici e i ventidue anni"), che incidono gravemente sul bilancio degli enti locali, che devono corrispondere ricche rette giornaliere alle singole case famiglia (anche per permanenze di pochi minuti, in quanto, come è noto, queste non sono dotate di sbarre come i carceri, e quindi i soggetti ricoverati possono liberamente lasciare le predette, magari per essere intercettati dopo pochi giorni nuovamente dalla Polizia Municipale, che eseguite le dispendiose operazioni dei rilievi fotodattiloscopici e della visita medica, dopo lunghe ore d'attesa nei pronto soccorso ospedalieri con priorità "bianca", riportano il presunto minore nella stessa casa famiglia da cui si era allontanato in precedenza, e così per ripetute volte, in un circolo vizioso senza fine, che rende legittimamente demotivati gli operanti della Polizia Municipale (e delle altre forze di Polizia Generale).

Le gravi difficoltà oggettive, di natura scientifica, che sono già state rilevate in ordine ad un accertamento antropometrico veritiero e conforme all'età anagrafica, e le negative ricadute sia sulla spesa pubblica che sul morale delle forze di Polizia, dovrebbero indurre il Legislatore ad una modifica dell'art. 403 cod. civ. "a costo zero", che anzi farebbe risparmiare molto denaro ai bilanci locali, selezionando gli interventi di protezione verso i soggetti veramente bisognosi dell'aiuto pubblico.

Basterebbe – è questa la nostra proposta di modifica legislativa – aggiungere alla rubrica dell'art. 403 cod. civ. le parole "inferiori ai quattordici anni ", la quale, così modificata, risulterebbe leggersi" Interventi della Pubblica Autorità a favore dei minori di anni quattordici ". In tal maniera la percentuale degli attuali assistiti presso le case famiglie discenderebbe vorticosamente, con grosso risparmio economico per gli esausti bilanci degli enti locali e gli accertamenti medici antropometrici sarebbero enormemente facilitati da un limite massimo di età assai vicino ad una fanciullezza facilmente riconoscibile. Nello stesso tempo gli interventi di aiuto e sostegno sarebbero maggiormente mirati, anche nella loro ampiezza, ai soggetti sicuramente più deboli. Per quel che concerne gli altri minori (e cioè quelli tra i quattordici e i diciotto anni), essi non dovrebbero essere espulsi, se irregolari, così come è attualmente secondo la vigente normativa, ma potrebbero circolare liberi sul nostro territorio nazionale, se rispettosi delle leggi e , facoltativamente - non obbligatoriamente, come capita ora con l'applicazione dell'art. 403 cod. civ. – essere aiutati dalla pubblica autorità, su loro espressa richiesta, e nei limiti dei posti disponibili nelle case famiglia.

In questa maniera crediamo che, senza abolire la nostra credibilità internazionale come Stato democratico basato sull'accoglienza di tutti gli stranieri minorenni, si possa perseguire, in concreto, l'interesse dei minori più deboli, e, pertanto, più bisognosi dell'aiuto pubblico, investendo, altresì, il cospicuo risparmio dei bilanci locali in servizi necessari alle collettività di pertinenza.



IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE AI SENSI DELL'ART. 204 BIS DEL CODICE DELLA STRADA

di Silvio Padula già Dirigente del Corpo di Polizia Municipale di Roma

Il ricorso in opposizione dinnanzi al giudice di pace in generale.

Per comprendere il motivo dell'opposizione diretta in via giurisdizionale contro il verbale redatto per violazioni al codice della strada che costituiscono illecito amministrativo occorre risalire al codice del 1959. Durante la sua vigenza intervenne infatti la legge n. 122 del 1989, la quale stabilì che il verbale contro il quale non fosse stato presentato ricorso amministrativo e per il quale non fosse intervenuto nel termine il pagamento in misura ridotta, costituisse "titolo esecutivo" per il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della sanzione prevista.

Tale norma fu riprodotta nel vigente codice della strada (art. 203 comma 3 del D.Lvo 285/1992). Essa non aveva precedenti nel campo degli illeciti amministrativi. Per la legge 689/1981 infatti non costituisce mai "titolo esecutivo" il verbale in sé, ma tale esecutività consegue solo ad una ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dall'autorità amministrava a seguito di rapporto, debitamente notificata e contro la quale non sia stato presentato ricorso in opposizione dinnanzi al giudice.

Nel codice della strada invece il verbale, in mancanza del pagamento in misura ridotta e di ricorso, diviene titolo esecutivo e si procede pertanto all'iscrizione a ruolo della somma dovuta (la metà del massimo previsto) per la sua riscossione coattiva a mezzo di ruoli esattoriali compilati e consegnati all'agente della riscossione.

Tale norma causò l'intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 255 del 20-30 giugno 1994, ammise l'opposizione giurisdizionale direttamente contro il verbale redatto per illeciti amministrativi previsti dal codice della strada. Ciò salvò la normativa introdotta nel 1989 dalle censure di violazione dei principi costituzionali della necessaria assicurazione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale dei diritti (artt. 24 e 113).

Solo dopo nove anni il legislatore adeguò la normativa (con D. L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito il legge I agosto 2003 n. 214) prevedendo la possibilità di opposizione giurisdizionale nell'art. 204-bis del codice della strada.

L'opposizione giurisdizionale, già disciplinata dagli artt. 22 e 23 della L. 689/1981, è ora regolata dall'art. 7 del D.lgs. I settembre 2011, n. 150.

Tale decreto, nel ridurre il numero dei riti previsti per i processi civili, li ha ricondotti a tre schemi fondamentali (rito ordinario, sommario e del lavoro) ed ha ricondotto le controversie avverso i verbali di accertamento delle violazioni al C.d.S. nel rito del lavoro, abrogando (art. 34) l'art. 22 della L. 689/1981.⁴

Il procedimento per l'opposizione giurisdizionale contro i verbali è dunque quello dettato dal codice di procedura civile per le cause di lavoro, con l'eccezione delle deroghe previste dallo stesso D.lgs | 50/2011, all'art. 7.

⁴ Sono caratteristiche fondamentali del processo del lavoro:

⁻ l'oralità (riduzione all'essenzialità degli atti scritti);

⁻ la concentrazione (il processo deve essere completo in tutti i suoi elementi sin dagli atti introduttivi, compresa l'indicazione delle prove e l'allegazione dei documenti relativi; l'udienza deve essere fissata a breve scadenza dall'atto introduttivo e sono vietati meri rinvii);

⁻ l'immediatezza (vuole significare un processo che fa della celerità un punto cardine, basandosi sull'oralità e la concentrazione).

Per conseguire tale obiettivo la trama del processo è costruita sulle preclusioni: in sostanza, mediante esse, all'udienza di discussione il processo deve arrivare già completo di tutti i mezzi di prova.

Le deroghe consistono perlopiù nella conferma di disposizioni già dettate dalla normativa previgente, così è per:

- la competenza del giudice di pace del luogo della commessa violazione e l'estensione di essa alle sanzioni accessorie;
- la possibilità di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale (possibilità già ammessa dalle norme a seguito della sentenza Corte Cost. n. 98/2004);
- la possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente e per l'amministrazione resistente di avvalersi di funzionari delegati;
- l'inapplicabilità del giudizio secondo equità (art. 113, c.2, c.p.c.);
- l'impossibilità per il giudice che rigetti l'opposizione di escludere la decurtazione punti dalla patente o l'applicazione di sanzioni accessorie.

Non costituisce più una deroga, invece, il termine per ricorrere, portato a 30 gg. (dai 60 preesistenti) dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale. Nel caso di ricorrente residente all'estero il termine è di 60 gg..

Con la disposizione del comma 9, lett. b), infine, si è adeguata la norma alle sentenze Corte Cost. n. 534/1994 e 507/1995 in tema di effetti della mancata comparizione all'udienza del ricorrente, come vedremo appresso.

Alternatività rispetto al ricorso amministrativo e competenza del giudice

Il ricorso è "alternativo" rispetto alla proposizione del ricorso amministrativo di cui all'art. 203 codice della strada. Ciò significa che l'avvenuta proposizione del ricorso amministrativo rende inammissibile quello giurisdizionale (art. 7, c.3, D.lgs 150/2011). La disposizione vale per tutti gli interessati anche se non abbiano presentato tale ricorso. Così, se il trasgressore ha presentato ricorso amministrativo al Prefetto, il responsabile in solido non può ricorrere al giudice di

pace per lo stesso verbale (se lo presentasse il giudice deve dichiararlo inammissibile con ordinanza).

D'altro lato l'avvenuta proposizione dell'opposizione giurisdizionale rende inammissibile il ricorso amministrativo (analogamente a quanto prevede il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui ricorsi amministrativi).

Competente è il giudice di pace del "luogo della commessa violazione" (art. 7, c.2, D.lgs 150/2011). Va però precisato che, se il ricorso sia proposto contro un verbale di applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 126-bis, comma 2, per omessa comunicazione all'organo di polizia procedente dei dati personali e della patente del conducente al momento della violazione, senza un "giustificato e documentato motivo", la Cassazione ha ritenuto che luogo della commessa violazione è quello di ricezione del verbale contenente apposito invito.

Alternatività rispetto al pagamento in misura ridotta

Circa la regola dell'alternatività del ricorso rispetto al pagamento in misura ridotta "qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta" (art. 204-bis) occorre precisare che essa vale se il ricorrente ha pagato prima di presentare ricorso che perciò va dichiarato inammissibile con ordinanza e non esaminato nel merito. Il pagamento in misura ridotta comporta infatti tacita acquiescenza alla contestazione⁵.

Ciò a differenza dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento, in cui, nel silenzio della norma (art. 205 codice della strada) la giurisprudenza (Cass. Civ., sez. I, 25 febbraio 2004 n. 3735) ha ritenuto che il ricorso in opposizione è ammissibile anche se sia intervenuto il pagamento della somma richiesta nell'ordinanza-ingiunzione.

Se invece il pagamento è avvenuto dopo la presentazione del ricorso, questo può essere valutato nel merito, poiché tale pagamento è privo di effetto processuale.

L'inammissibilità del ricorso conseguente al pagamento in misura ridotta effettuato prima della pre-

⁵ Sull'argomento esiste tuttavia un diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui il pagamento in misura ridotta non costituisce acquiescenza poichè esso è imposto per evitare il pagamento non inferiore al doppio della somma che sarebbe dovuta a titolo di pagamento in misura ridotta e pertanto la normativa del codice della strada si dovrebbe contemperare ai principi di cui agli artt. 24 comma 1 e 113 dellla Costituzione.

Anche a seguire tale indirizzo la domanda tuttavia non potrebbe essere proposta nelle forme previste per l'opposizione al verbale, ma dovrebbe essere presentata nelle ordinarie forme civilii (ripetizione dell'indebito - art. 2033 c.c.) (Cass. civ., sezioni unite, 8 luglio 1996, n. 6231).

sentazione del ricorso non si estende comunque ad altri soggetti, responsabili dell'illecito, che non abbiano effettuato tale pagamento (ad esempio i responsabili in solido di cui all'art. 196, qualora vi abbiano interesse, possono proporre ricorso nonostante il pagamento in misura ridotta effettuato dal trasgressore, come pure lo stesso trasgressore se il pagamento è stato effettuato da un responsabile in solido). Ciò a differenza di quanto accade per la regola dell'alternatività del ricorso al giudice di pace rispetto a quello amministrativo.

Tale interpretazione è conforme a quanto stabilito dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 471 del 28 dicembre 2005, ha dichiarato l'inesistenza di incompatibilità tra pagamento in misura ridotta effettuato dal responsabile in solido (destinatario della prima notifica del verbale non immediatamente contestato per violazione che comporti decurtazione di punti da documenti di abilitazione alla guida) e ricorso proposto dalla persona indicata quale autore della violazione e perciò assoggettabile a decurtazione di punti (tuttavia il ricorso è stato dichiarato ammissibile al solo scopo di escludere la decurtazione e l'esperibilità nei confronti del ricorrente dell'azione di regresso prevista dall'art 196, senza contestare il fatto addebitato e senza poter chiedere l'annullamento del verbale).

Soggetti legittimati ad agire ed a resistere in giudizio

Sono legittimati ad agire in giudizio il trasgressore, il proprietario del veicolo o gli altri obbligati in solido, il responsabile per l'incapace. Ad essi deve comunque essere stato contestato o notificato il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo.

Costituisce un'apparente eccezione a tale affermazione la legittimazione ad agire, stabilita dalla Corte costituzionale con sentenza 471/2005, della persona indicata dal destinatario della notifica del verbale quale autore della violazione e quindi assoggettabile alla decurtazione dei punti. L'eccezione è però solo apparente, perché anche ad essa va notificato il verbale di accertamento già notificato al responsabile in solido.

La legittimazione passiva, se la violazione è stata accertata da funzionari, ufficiali o agenti dipendenti dalle regioni, provincie o comuni, spetta all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore che ha redatto il verbale o comunque all'amministrazione (regione, provincia, comune), cui sono devoluti i proventi ai

sensi dell'art. 208 (art. 7, c.5, D.lgs 150/2011). Per i verbali redatti da organi di polizia stradale dipendenti dallo Stato la legittimazione passiva fu riconosciuta in passato sia alle amministrazioni cui appartengono gli accertatori, sia al Ministero dell'Interno (in quanto ad esso spetta il coordinamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. II - comma 3 - codice della strada). La riforma del 2010 (L.120/2010) stabilì che la legittimazione passiva spetta sempre al prefetto sia quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, sia quando siano state accertate da funzionari o agenti delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione o dell'ANAS. La disposizione è stata confermata dalla riforma del 2011. Questa (art. 7, c.8, D.lgs 150/2011) ha anche espressamente previsto che l'amministrazione resistente può avvalersi, per la difesa in giudizio, di funzionari appositamente delegati.

Non è parte del giudizio chi ha materialmente redatto il verbale, né l'ufficio da cui questo direttamente dipende (Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2003 n. 6934).

Termine per la presentazione del ricorso. Modalità di presentazione. Obbligo del contributo unificato

Il termine per la presentazione di ricorso in opposizione al giudice di pace è dunque oggi di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale (art. 7, c.3, D.lgs 150/2011). La presentazione può avvenire depositando il ricorso presso la cancelleria ovvero spedendolo per posta.

Il termine resta sospeso nel periodo feriale (dal I agosto al 15 settembre). Infatti la norma che riguarda tutti i termini processuali è stata ritenuta applicabile anche ai termini di decadenza di carattere sostanziale ma che abbiano rilevanza processuale, come quello in esame (Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2004, n. 3842 e Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2008, n. 27935).

L'inoltro del ricorso al giudice di pace tramite servizio postale, pone qualche dubbio in ordine alla tempestività del ricorso. Quando questo sia stato spedito tempestivamente ma pervenga oltre la scadenza del termine di 30 giorni alla cancelleria deve ritenersi procedibile? Al quesito va data risposta affermativa, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 477 del 2002 in materia di notifiche effettuate a mezzo posta e dei loro effetti per il notificante e per il destinatario (vedi Cass. civ., ord. 13 giugno 2011, n. 12932).

Sull'introduzione dell'obbligo del contributo unificato (Legge finanziaria 2010 del 23 dicembre 2009, n. 191) e della marca per i ricorsi avverso le sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada, possono sussistere dubbi sul "quantum" dovuto a titolo di contributo unificato (esso può essere poi dedotto dall'imposta sui redditi solo se versato da una società o da un soggetto titolare di partita I.V.A.).

Vi sono infatti ipotesi in cui l'importo della sanzione non è quantificabile.

Così ad esempio:

- il ricorso del conducente (indicato dal responsabile in solido), ammesso anche ai soli fini della contestazione della decurtazione di punti dal proprio documento di abilitazione alla guida; - il ricorso contro il provvedimento del Prefetto di sospensione della patente a seguito di contestazione delle violazioni ai sensi degli artt. 186 o 187 (che è di competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 223, il quale rinvia all'art. 205 del codice della strada).

In tali casi ci sembra ineludibile l'applicazione del contributo unificato stabilito per i ricorsi contro atti di valore indeterminabile.

Effetti della mancata comparizione del ricorrente

L'art. 23 legge 689/1981, nel testo in vigore prima delle modifiche del 2011, al comma 5 disponeva che se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non compare "senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto". La Corte costituzionale, con sentenza 534 del 1994 dichiarò la parziale incostituzionalità di tale norma per il caso in cui l'illegittimità nel provvedimento risulti comunque dalla documentazione prodotta dal ricorrente. La stessa Corte, con sentenza 507 dell' II-18 dicembre 1995 dichiarò inoltre illegittima la stessa norma sulla convalida del provvedimento opposto per il caso in cui l'opponente non sia comparso e non abbia depositato atti, qualora anche l'amministrazione abbia omesso il deposito degli atti.

Di tale giurisprudenza ha preso atto il legislatore, adeguando il testo normativo al dettato della Corte costituzionale col D.lgs. I settembre 2011, n. 150 (art. 7, c.9, lett. b).

Se invece il ricorrente compare in udienza, il giu-

dice ordina (art. 415, c.2, c.p.c.) all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, 10 gg. prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notifica della violazione (art. 7, c.7, D.lgs 150/2011).

Il ricorso e la comparsa di costituzione e risposta

Atto introduttivo del giudizio del lavoro è il ricorso: l'attore prima deposita in cancelleria il proprio atto introduttivo e poi lo notifica al convenuto unitamente al provvedimento del giudice che fissa l'udienza di discussione.

Il processo è pendente già con il deposito del ricorso. Per l'attore quindi, nel rito del lavoro, non è possibile la contumacia, che può riguardare solo il convenuto.

La possibilità per le parti di modificare domande, eccezioni e conclusioni è, nel rito del lavoro, del tutto eccezionale: la legge ammette le modifiche solo a condizione che vi siano l'autorizzazione del giudice e la concorrenza di "gravi motivi" (art. 420, ultima parte, c.p.c.). Ciò può avvenire nell'udienza di discussione solo dopo l'interrogatorio libero delle parti (Cass. civ. 8 ottobre 2007, n. 21017). Solo questo può apportare infatti elementi ulteriori o nuovi tali da giustificare una precisazione della domanda.

Quanto alla necessità che il ricorso sia completo delle richieste istruttorie e produzioni documentali, la giurisprudenza è orientata nel senso di ammettere nuovi documenti dopo il deposito degli atti introduttivi soltanto se si tratta di scritti formati o reperiti successivamente ovvero se la necessità di produzione deriva dalle difese di controparte (vedi Cass. SS.UU. 20 aprile 2005, n. 8202; conf. Cass. civ. 2 febbraio 2009, n. 2577).

Il convenuto cui sia stato notificato tempestivamente il ricorso ha l'onere di costituirsi con comparsa di costituzione e risposta almeno 10 gg. prima dell'udienza fissata dal giudice nel suo decreto di comparizione. Nella comparsa dovrà indicare le eccezioni sia processuali che di merito non rilevabili d'ufficio (es. l'avvenuto pagamento della sanzione, la prescrizione).

L'istanza di sospensione dell'esecuzione del prowedimento impugnato

Con la L. 120/2010 era stato regolato l'istituto della sospensione dell'esecuzione con la seguente norma inserita nell'art. 204-bis, comma 3-ter: "L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso al tribunale''.

Si erano così richieste, rispetto alla previgente disciplina (art. 22, L.689/1981), le ulteriori condizioni che il motivo per la sospensione, oltre che grave, dovesse essere documentato e che la decisione sulla sospensione fosse adottata non prima di avere sentito in merito, nell'udienza di comparizione, l'autorità che ha adottato il provvedimento.

Con il D.lgs 150/2011 si è voluto dare una nuova disciplina dell'istituto della sospensione dell'esecuzione. L'art. 7 del citato D.lgs rinvia, al comma 6, alle disposizioni dell'art. 5, il quale (comma 1) dispone che il giudice, se richiesto e sentite le parti, provvede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono "gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione". La norma prevede pure (comma 2) che, in caso di "pericolo imminente di un danno grave e irreparabile", la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza, ma che questa diviene inefficace se non è confermata entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma I. Con tali disposizioni si è dunque confermata, in linea di massima, l'esigenza di assicurare il contraddittorio tra le parti prima della decisione sulla sospensione, esigenza già accolta con la riforma del 2010. Il legislatore ha però anche ammesso la tutela "ante causam", ma solo ove ricorrano più gravi condizioni di pericolo per l'obbligato. Esso deve essere "imminente" e il danno temuto deve essere "grave e irreparabile". Ciò fa ritenere che la sospensione dell'esecuzione sia concedibile, prima dell'udienza, solo in casi del tutto eccezionali e riferibili, più che alle sanzioni pecuniarie, a quelle accessorie.

Oggetto del giudizio, poteri del giudice, effetti della sentenza

Il giudizio di opposizione può avere ad oggetto sia vizi formali del verbale (ad esempio mancanza di motivazione ovvero di regolare contestazione o notifica), sia i presupposti della responsabilità (ad esempio la violazione non è stata commessa o esistono cause di giustificazione). Il giudice di pace può dunque sinda-

care sia la legittimità che il merito dell'atto impugnato ed ha altresì la possibilità di annullarlo (e non soltanto di disapplicarlo), in deroga alla legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E.

Può inoltre disapplicare i provvedimenti amministrativi "presupposti" da cui la violazione dipende (ad esempio se l'infrazione consiste in un divieto imposto dall'Ente proprietario della strada, il giudice di pace potrà disapplicare, limitatamente al caso oggetto del giudizio, il provvedimento che lo disponeva, se questo risultasse viziato). Peraltro nell'ambito del giudizio di opposizione non è l'autorità che ha emesso il provvedimento a dover dimostrare la legittimità di esso, ma è onere dell'interessato dedurre e dimostrare le ragioni della illegittimità (Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2004 n. 1406).

Il giudice di pace tuttavia, salvo che si tratti di atto giuridicamente inesistente, non può rilevare d'ufficio vizi che non siano stati eccepiti dal ricorrente nell'atto introduttivo dell'opposizione (Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2002 n. 7790). D'altro canto la sua competenza deve ritenersi funzionale e quindi inderogabile e gli consente di conoscere tutta la materia connessa alle violazioni del codice della strada, comprese le sanzioni accessorie (Cass. civ., sez. unite, 19 febbraio 2004 n. 3332).

Se il ricorrente che abbia effettuato il pagamento in misura ridotta in pendenza del giudizio ottenga dal giudice di pace l'accoglimento del ricorso, la sentenza costituisce anche riconoscimento del diritto al rimborso totale o parziale di quanto pagato. Ciò anche se il giudice in sentenza disponga soltanto l'archiviazione del verbale, senza il formale riconoscimento del diritto ad ottenere il rimborso, ad esempio perché il ricorrente non abbia manifestato tale pretesa al giudice (Min. Int. – Dip. della P.S. – circ. 8 gennaio 2003, n. 330/A/1/31720/62).

In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione (tra il minimo e il massimo previsti) e ne impone il pagamento entro i 30 giorni successivi alla notifica della sentenza di rigetto, a favore dell'amministrazione cui appartiene l'accertatore.

La restituzione della somma viene disposta dall'amministrazione destinataria dei proventi per i verbali redatti da organi di polizia stradale che non dipendono dall'amministrazione dello Stato. Se si tratta di verbali di organi di polizia stradale che dipendono dallo Stato, la restituzione è disposta dal Prefetto.

Nella prassi amministrativa infatti la prefettura è chiamata a disporre le restituzioni non solo per i verbali archiviati o annullati redatti dalla polizia di stato, ma anche per quelli redatti da organi di polizia stradale dipendenti da altre amministrazioni statali (Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato,

Polizia Penitenziaria) e ciò sia per l'assenza di appositi capitoli nei bilanci delle altre amministrazioni, sia perché il Ministero dell'Interno (attraverso la prefettura) è ritenuto legittimato passivo nei giudizi di opposizione davanti al giudice di pace.



LA NUOVA LEGGE SULLA LEGITTIMA DIFESA E GESTIONE DEL RAPPORTO CON L'AGGRESSORE 6

di Vincenzo Maria Mastronardi

Titolare della Cattedra di "Psicopatologia forense" - Direttore dell'osservatorio dei "Comportamenti e della Devianza" e del Master in "Scienze Criminologico forensi" della Sapienza Università di Roma

Si ringrazia il Sen. Furio Gubetti della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica della precedente legislazione, primo firmatario della nuova legge sulla legittima difesa per il cortese contributo fornitomi sulle specifiche interpretazioni della stessa.

I. La nuova legge sulla legittima difesa

La nuova legge sulla legittima difesa, contemplata dall'art. 52 del codice penale e precedenti cognizioni e continuando a focalizzare l'attenzione sulla necessita', affinchè si possa realmente parlare di "difesa legittima", della sussistenza dei "presupposti dell'attualità e della inevitabilità" del pericolo, interviene finalmente delineando i confini ex novo della proporzione tra reazione ed aggressione.

La LEGGE 13 febbraio 2006, n.59 - modificando l'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio - G. Uff. n. 51 del 2-3-06 ha aggiunto un secondo e terzo comma al testo dell'art. 52 Codice penale ed è attualmente formulato come segue:

Art.52,C.P. Legittima difesa

"I. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio

- od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
- 2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
- a) la propria o altrui incolumità;
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
- 3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".

Il Legislatore, affinché la "condotta difensiva" possa quindi essere considerata legittima, ha introdotto un doppio regime, prevedendo diverse condizioni di applicabilità a seconda della natura del bene da difendere: "la propria o l'altrui incolumità"; "i beni (patrimoniali) propri o altrui sempre che, in quest'ultima ipotesi, non vi sia desistenza " (ovverosia l'aggressore non si dia alla fuga) e vi sia pericolo di aggressione".

Secondo Luca Leonardi Paris (2011) "il giudice sarà

⁶ Il presente lavoro è oggetto di più ampia panoramica in materia in corso di pubblicazione, in collaborazione con il Col. Salvino Paternò, Comandante del Reparto Operativo Carabinieri di Rieti, e il Dott. Gerardo Puopolo, già Vice Questore Polizia di Stato.

dispensato da ogni valutazione comparativa tra la gravità del danno minacciato e quello patito dell'aggressore, proprio in ciò manifestandosi una delle innovazioni più significative introdotte dalla riforma del 2006 rispetto alla disciplina previgente".

Ribadiamo che non deve esserci "desistenza da parte dell'eventuale ladro" e deve esserci "pericolo di aggressione". In merito al concetto di " persistente attualità" dell'aggressione al patrimonio, l'attualità viene meno allorché l'intruso si dia alla fuga abbandonando le cose delle quali aveva tentato di impossessarsi oppure non offra alcuna resistenza all'arresto in flagranza da parte di una persona legittimamente presente nel domicilio.

Al fine di evitare pericolose interpretazioni estensive o trasformare la nuova legge in licenza di uccidere, 7 è lo stesso primo firmatario dell'originale proposta di legge, il sen. Gubetti, a illustrarne il significato in Aula affermando "che il rapporto di proporzione previsto dall'art. 52 c.p. sussiste in tutti i casi in cui la violazione di domicilio sia seguita da una minaccia all'incolumità delle persone o da una minaccia ai beni. In quest'ultimo caso, soltanto quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. E il pericolo di aggressione, ovviamente, si riferisce alle persone e non alle cose, come qualcuno ha detto oggi, alle quali si applica invece la previsione: non vi è desistenza".

Cadoppi scrive: "se l'inciso 'e vi è pericolo di aggressione' venisse riferito meramente ai beni patrimoniali, l'art. 52, secondo comma, c.p., si porrebbe in frontale contrasto con l'art. 2, secondo comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nella misura in cui consentirebbe di considerare lecita l'uccisione intenzionale di un uomo in ragione della salvaguardia soltanto di beni di natura patrimoniale, così sovvertendo il bilanciamento cristallizzato dalla citata norma convenzionale, che ammette la liceità dell'uccisione dell'aggressore da parte del provato aggredito soltanto nella misura in cui una tale condotta risulti 'assolutamente necessaria' per respingere una violenza illegittima in atto, e non già una mera aggressione al patrimonio''.9

2. In Tema di Percezione della Violenza (Le ricerche) In tema di percezione della violenza e pericolo che la stessa porti ad una volonta' di esasperazione della stessa fino a giungere ad una pericolosa volonta' di vendetta personale, interessante la ricerca proposta da Calvanese¹⁰ il 2005 nella Comunicazione al XIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia e pubblicata successivamente alla nuova legge, ("Violenza Individuale e violenza collettiva", Gargnano, 3-5- novembre 2005) sulla percezione sociale della devianza da parte di un gruppo di 2.038 adolescenti intervistati nelle province di Milano, Alessandria, Pavia, Lodi, Como, Varese. ¹¹

⁷ Intervento del sen. GUBETTI nella seduta del 19 ottobre 2004.

⁸ Intervento del sen. GUBETTI nella seduta del 19 ottobre 2004. Il relatore di maggioranza, sen. ZICCONE, esprime lo stesso concetto nel suo intervento in seduta del 2 novembre 2004: il comportamento di chi spara alle spalle del ladro che scappa "era e rimarrà punibile anche dopo l'approvazione di questo disegno di legge, perchè deve non solo, ripeto, non esserci la desistenza, ma esserci altresì un pericolo oggettivo di aggressione ovviamente alla persona (...) lo chiarisco in questa sede, per evitare equivoci".

⁹ CADOPPI, La legittima difesa domiciliare cit., p. 440: afferma l'Autore che il "ragno della convenzione Europea nel sistema delle fonti è ancora molto discusso nel nostro ordinamento. Ma non sembra revocabile in dubbio che alla Convenzione possa essere riconosciuta, quanto meno, un'efficacia interpretativa dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione, contribuendo la stessa Convenzione, come ad esempio accade nel caso del diritto alla vita, che non è neppure esplicitamente menzionato dalla Costituzione, e suole essere meramente dedotto dalla clausola generale dei diritti inviolabili di cui all'art. 2".

OCALVANESE E., Op. cit., la ricerca si basa sul quadro teorico-metodologico della labelling theory e ha permesso di sviluppare uno studio concernente la reazione sociale a comportamenti-reato, condotte sessuali, comportamenti tossicomaniaci e condotte sintomo di conflittualità sociale. nello specifico, sono state sottoposte al giudizio del campione quarantasette items, rispetto ai quali gli intervistati sono stati invitati ad esprimere un giudizio etico (approvazione / indifferenza / disapprovazione), ad indicare l'eventuale opportunità ad intervenire nei confronti del soggetto agente e, infine, a segnalare le misure sanzionatorie ritenute più opportune, scegliendole tra forme di intervento personali, pre-istituzionali e istituzionali.

Lo studio è stato realizzato mediante la somministrazione di un questionario strutturato. Con la definizione "intervista strutturata" ci si riferisce alla somministrazione diretta di un questionario a risposte multiple. Tale metodo di ricerca è stato in particolare approfondito da: KAHN R., CANNEL C.F., The dynamic of interviewing: theory, technique and cases, Wiley-Chapman, New York-London, 1957; MADGE J., Lo sviluppo dei metodi di ricerca empirica in sociologia, Il Mulino, Bologna, 1996; AA.V.V., Nuovo manuale della ricerca sociologica, Franco Angeli, Milano, 1998.

Disamina dei dati

L'indagine aveva la finalità di effettuare valutazioni relative all'uso della violenza da parte delle Autorità di P.S., e quindi di una forma di difesa istituzionale.

Il primo degli Item così recitava: "tre carabinieri hanno sparato a due I 7enni che, trovandosi su un'automobile rubata, avevano forzato un posto di blocco: uno dei giovani è rimasto ferito", la valutazione del campione ha evidenziato una scissione al 50%, una spaccatura molto netta, tra approvazione-indifferenza (50,1%) e disapprovazione (19,9%).

Calvanese, al proposito, già il 2005 così si esprimeva: "La corretta valutazione di questi dati non può prescindere da un inquadramento giuridico dell'ipotesi osservata, non tanto rispetto alla fattispecie delle lesioni personali colpose (art. 590 c.p.¹²), ma in considerazione di un quid pluris che la caratterizza: la qualità di pubblici ufficiali dei soggetti agenti e la resistenza passiva della vittima".

Si richiami alla mente la scriminante ex art. 53 c.p. ¹³, una disposizione che è originariamente espressione del generale potere di coercizione dello Stato e che nasce in funzione dell'autotutela esecutiva della P.A., allo scopo di assicurare l'eliminazione diretta e immediata di ostacoli alla realizzazione delle finalità che le sono proprie¹⁴.

Posto che la lettura della norma prevede che si debba respingere una violenza o vincere una resistenza, diviene essenziale circoscrivere il concetto di fuga. Essa rappresenta, in effetti, la forma più tipica di resistenza passiva: "chi sfugge, disobbedendo all'ordine di fermarsi impartito dall'autorità, non può realizzare un atto di resistenza in senso tecnico La fuga, anzi, è l'opposto della resistenza, in quanto colui che sfugge, allontanandosi, di fatto, da chi ha impartito l'ordine di fermarsi, dimostra di rinunciare alla benchè minima forma di aggressione e non rappresenta, perciò, alcun pericolo". 15

Nonostante ciò soltanto il 36,0% degli intervistati considera colpevoli i carabinieri, mentre il 10,3% si esprime addirittura in termini di lode nei confronti dell'intervento armato¹⁶.

Gli interventi scelti sono complessivamente 686 (tabella I).

Tabella I

COMPORTAMENTO	TOTALE	INTERVENTI	INTERVENTI	INTERVENTI
	INTERVENTI	PERSONALI	PREISTITUZIONALI	ISTITUZIONALI
Spari contro	686	77	125	484
autovettura				

Nello specifico, l'aggiunto comma secondo dell'art. 52 c.p. - a fronte di una violazione di domicilio idonea a perfezionare la fattispecie di cui all'art. 614 c.p. - introduce una presunzione assoluta di proporzione tra il bene messo in pericolo (non soltanto "a) la propria e la altrui incolumità", ma anche "b) i beni propri e altrui" e, c) il bene leso dalla reazione di difesa).

¹² Art. 590 c.p.: "Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309". Circa la riconducibilità a detta fattispecie, si veda LATTANZI G., Codice penale annotato con la giurisprudenza, Giuffrè, Milano, 2002, commento all'art. 53 c.p., oag. 198, "è consentito l'uso dell'arma mediante lo sparo in alto per intimorire ma, se l'arma viene adoperata con manifesta imprudenza tale da provocare la morte o la lesione di una persona, l'agente risponde di omicidio o lesioni a titolo di colpa". (Cass. Pen., 14 maggio 1962, Livesu).

¹³ Art. 53 c.p.: "Uso legittimo delle armi. Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere ad un dovere del proprio ufficio, fa uso owero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage".

¹⁴ Cfr. DOLCINI E., MARINUCCI G., Codice penale commentato. Parte generale, Commentari IPSOA, Milano, 1999, commento all'art. 53 c.p., CAMIONI S., Rilievi sull'uso legittimo delle armi, in Archivio Penale, 1985, 1-2, pagg. 113-140.

¹⁵ LUPONE F., Irrilevanza della cosiddetta "resistenza passiva", e della fuga in particolare nell'interpretazione della norma di cui all'art. 53 c.p., in Giuri-sprudenza di merito, 1978, 4-5, Il pag. 889, cfr. ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 274.

¹⁶ L'art. 53, co. 3, rinvia a leggi speciali quali fonti delle ulteriori ipotesi in cui è ammesso l'uso delle armi: "quando il legislatore ha voluto dare rilievo alla resistenza passiva o alla fuga quali presupposti per l'uso legittimo delle armi lo ha detto espressamente", cos G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 170, in riferimento alla legge 4 marzo 1958, co. 3, T.U.L.P.S., relativamente ai passaggi abusivi di frontiera. Ancora, "La disposizione di cui all'art. 53 c.p. trova il suo fondamento giuridico, e quindi la sua giustificazione normativa, nella necessità di consentire al pubblico ufficiale l'uso delle armi al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio; uso che può realizzarsi solamente nel caso egli si trovi di fronte alla necessità di respingere una violenza o superare una resistenza costruttiva, siccome integranti i reati previsti dagli art. 336 e ss. c.p. Ne consegue che, il soggetto, il quale all'intimazione di alt da parte del pubblico ufficiale, si dia alla fuga, realizzando una ipotesi di disubbidienza passiva, e non già di resistenza attiva, non integra un comportamento idoneo a giustificare l'uso delle armi", Cass. Pen., 14 marzo 1989, Di Pino.

Ad oggi, dunque, risulterebbe giustificata la commissione di un fatto di omicidio doloso anche se i beni posti in pericolo dall'aggressione fossero soltanto beni patrimoniali. (*Calvanese op. cit.*)

Lo stesso summenzionato Autore così recita: "Riletta alla luce del novellato Codice Penale, l'ipotesi delineata muta di qualificazione: quella che, alla luce delle pregresse considerazioni, sarebbe stata giudicata ai sensi della fattispecie di omicidio volontario ex art. 575 c.p., rientra oggi a pieno titolo nell'aggiunto comma secondo, rendendo certa (a fronte della violazione di domicilio e della legittima detenzione dell'arma) l'operatività della scriminante."

Violenza come autodifesa, delineata per mezzo dell'ipotesi (item 2) di "Claudio, gestore di una piccola azienda" che "una notte, awertendo la presenza di ladri nel suo terreno, ha sparato contro di loro con la sua pistola regolarmente denunciata" e poi così modificata (item 2bis): "...uno di loro, un immigrato clandestino da pochi giorni in Italia, è caduto colpito a morte". I risultati hanno portato ad un 55,2% di approvazione e solo un 33% di disapprovazione.

A fronte di ipotesi di aggressione immotivata a due individui, entrambi indigenti, l'origine extracomunitaria di una delle vittime ha portato a una ulteriore diminuzione del 12,2% della disapprovazione : in questa prospettiva è quindi ragionevole supporre che la definizione del ladro quale "immigrato clandestino" possa avere significativamente inciso sulla sfocata e poco decisa percezione di gravità del comportamento dell'imprenditore.

L'item 3 ("Dopo aver assistito alla sconfitta della propria squadra, alcuni tifosi hanno aggredito la tifoseria awersaria") esplicita una delle forme di "fare giustizia" giovanile maggiormente diffuse: quella tendente a controbilanciare i risultati degli eventi sportivi al di fuori del campo di gioco; ma non solo, poiché ad essa si affianca altresì la rivalsa per un preteso torto, connaturato alla mera appartenenza alla tifoseria avversaria.

Alla luce di quanto sin qui esposto, risulta opportuno confrontare questi dati con una ulteriore ipotesi, riconducibile alla categoria della violenza a fronte di comportamenti "disturbanti" (item 4): "Filippo, dirigente, in macchina ad un semaforo ha aggredito un extracomunitario che tentava di pulirgli il vetro". Anche quest'ultimo ltem ancora una volta si è dimostrato improntato a "giustizialismo" offensivo" anche se l'evento propo-

sto era caratterizzato dall'assenza di un atteggiamento offensivo verso Filippo, ma diversificata dalla precedente per la presenza di un comportamento direttamente ricollegabile alla vittima dell'aggressione.

3. Errori di giudizio interpretativo e di percezione dell'altro

Degni della massima importanza si presentano poi gli errori di giudizio interpretativo e di percezione dell'altro. Le distorte interpretazioni infatti, possono condurre a reazioni esasperate promosse da chi pur non volendolo, trasforma l'interlocutore in reale aggressore.

Gli errori di interpretazione fanno capo a:

- 1) Meccanismi di "classificazione stereotipica" ovverosia la propensione a classificare ogni soggetto umano, in una serie di categorie in qualche modo precostituite secondo i propri modelli che non di rado possono presentare peculiari aspetti in grado di distorcere la più fedele connotazione dei rischi dell'incontro o viceversa dell'esasperazione di tali rischi, in realtà inesistenti. Durante il seminario, svolto da chi scrive presso la Scuola Superiore della Magistratura a Scandicci il 15-17 Aprile 2013, si e avuto modo di trattare i seguenti errori di giudizio basati sull'effetto alone esteso alle classificazioni stereotipiche quali quelle anagrafiche es. sesso, età, area di residenza, frequentazioni obbligate, quelle intellettuali es. (poca o molta) intelligenza, istruzione, convincimenti personali e sociali, quelle relative allo status quali ricchezza, indigenza ecc, capacità fisiche es. forzuto, agile, atteggiamenti politici, lavoro e situazione emotivo-affettiva attuale.
- 2) Meccanismi di "pregiudizio" vedi per esempio il problema etnico-razziale con conseguente "timore dell'invasore";
- 3) La "profezia che si autodetermina", è caratterizzata dal meccanismo per cui in base alle aspettative che si nutrono nei confronti di un'altra persona, si tende in qualche modo ad indurre l'altro a comportarsi secondo le modalità attese. Un pregiudizio negativo per esempio, può creare una reazione a circolo vizioso.

Importanti al fine di evitare distorte interpretazioni valutative, si presentano poi anche gli studi sulla Simulazione e la Menzogna della CIA e del Pentagono, riportati nel volume di Mastronardi "Manuale di Comunicazione non Verbale per Operatori", Carocci Faber 2010, al quale si rimanda per lo specifico argomento.

4. Considerazioni della letteratura in tema di "reazioni di difesa"

Il concetto di "reato scatenato dalla vittima" nello studio eziologico del comportamento criminale non ha nulla a che fare con il concetto giuridico di "provocazione della vittima" utilizzato in ambito giuridicopenale, la maggior parte delle vittime, secondo B. Mendelsohn, considerato autore del termine "vittimologia", non giocano un ruolo attivo nella loro "vittimizzazione" e individua nella causa più importante del ruolo di vittima l'incapacità d'integrazione degli eventi al momento cruciale: default d'attenzione, interpretazione sbagliata della situazione etc., proponendo, sul piano legale, che la dimostrazione dell'incapacità della vittima di un crimine fosse considerata aggravante per l'autore del reato.

A titolo di esercizio mentale osserviamo l'esempio descritto da Nivoli, nel quale "P.G., invece di avere timore di un coltello puntato alla sua gola, dopo aver minimizzato il pericolo e non aver compreso la situazione - avvicinandosi alla moglie spavaldamente minaccioso o dicendo "Prova a fare qualcosa, se ne hai il coraggio" -, attraverso l'inibizione critica del giudizio e il comportamento temerario per una motivazione contro fobica, provoca la propria uccisione da parte della moglie, che gli conficca il coltello in gola, benché sia estremamente spaventata e con il disperato scopo di difendersi. La vittima, attraverso il meccanismo psicologico di difesa della minimizzazione, tende a sottovalutare il pericolo e può andare incontro a gravi problemi per la sua qualità di vita, la sua integrità fisica e la sua stessa esistenza. In alcuni casi, come per esempio nelle vittime che favoriscono l'omicidio (victim precipitated homicide), il processo di minimizzazione può accompagnarsi con l'abolizione del giudizio critico e alla messa in atto di atteggiamenti contro fobici, che spingono la vittima verso comportamenti a grande potenzialità lesiva."17



COMUNICARE IL RUOLO È UN'ARTE: VA COMPRESO E TRASFERITO SECONDO UN COPIONE DEFINITO.

di Barbara Riva

Sociologa esperta in sicurezza stradale, urbana e comunicazione per la Polizia I ocale

La Polizia Locale anche prima del processo riorganizzativo che ha interessato la Pubblica Amministrazione, rivestiva un ruolo di interlocutore privilegiato del cittadino. Ha sempre dovuto gestire direttamente rapporti con questo ultimo, tesi anche a fornire chiare e corrette informazioni. Tuttavia, al vasto tema della comunicazione e gestione dei rapporti, la Polizia Locale pare, fino a poco tempo fa, non aver posto particolare risalto, almeno in termini di formazione dei propri operatori e funzionari.

Tante le disquisizioni che si potrebbero imbastire rispetto alla possibilità da parte della Polizia Locale di poter riuscire sempre a soddisfare il cittadino, prima fra tutte quella legata alla non frequente capacità del cittadino di concepire la sanzione quale strumento di prevenzione, o ancora, quella di riconoscere la Polizia Locale come un'istituzione a garanzia della sicurezza quotidiana (stradale, civile, commerciale, ...), ma sicuramente questo non giustifica la stessa dal non investire nella professionalizzazione dei propri operatori

¹⁷ Art. NIVOLI G.C. et al. (2010), Vittimologia e psichiatria, Edi-Ermes, Centro Scientifico Editore, Milano, pag. 182.

anche rispetto alla gestione delle relazioni.

Senza addentrarci in annose discussioni correlate agli aspetti normativi e regolamentari tesi a riconoscere nuovi compiti e funzioni della Polizia Locale, rimane che questa istituzione, negli anni, ha pensato e trasferito il proprio ruolo in un modo e con un approccio prevalentemente di tipo tecnico. Un bravo operatore di Polizia Locale era, e per molti ancora è, colui che applica ed interpreta correttamente la legge e, possibilmente "litiga" il meno possibile con il cittadino.

Investire sulla comunicazione non garantisce tout court una riduzione dei conflitti tra operatori e cittadini, anche se ne può sicuramente garantire una loro riduzione, un loro contenimento, ma garantisce una migliore immagine, alimenta la credibilità, la fiducia, aumenta la possibilità di raggiungimento di una moltitudine di soggetti con l'obiettivo di provocare modifiche ai loro comportamenti, pregiudizi, preconcetti rispetto al ruolo della Polizia Locale, nonché, al contempo, incrementa la motivazione degli stessi operatori.

Puntare alla credibilità, quindi alla fiducia da parte del cittadino utente, e all'immagine della Polizia Locale presuppone la capacità di creare, sviluppare e mantenere relazioni persuasive con gli utenti che siano il frutto di una gestione professionale dei processi comunicativi da parte di tutti gli appartenenti all'''équipe''/ Corpo o Servizio. La comunicazione, del resto, avviene quando due o più soggetti entrano in relazione e si scambiano messaggi. Comunicando con soggetti terzi, coloro che appartengono ad un'''équipe'' ne trasmettono l'identità, i valori, gli scopi attraverso contenuti, comportamenti e atteggiamenti, che vengono osservati e valutati non solo dall'interlocutore principale.

Affinché tutti gli operatori, di qualsiasi grado e funzione, sappiano essere, fare e dire, è necessario che la Polizia Locale investa sulle proprie strutture organizzative e crei un sistema funzionale di comunicazione.

La comunicazione (di qualsiasi forma essa sia, ovvero interna ed esterna) mette in comune qualcosa e qualcuno, crea relazione e, come ogni relazione, che si rispetti e si desideri, deve essere il più possibile positiva, condivisa. Questo vale sia in termini di comunicazione interna che esterna al Corpo e o Servizio di Polizia Locale.

L'accessibilità alla Pubblica Amministrazione, e pertanto, la comunicazione della Polizia Locale, non può essere ottimale se non parte dall'interno, almeno attraverso un'interazione fra membri dello stesso Corpo o Servizio costante e pianificata rispetto agli obiettivi da raggiungere, alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, alla cura del clima.

In questo senso, tutti i componenti devono essere coinvolti nel processo comunicativo ed avere delle responsabilità anche rispetto al ruolo che rivestono all'interno della struttura. In primis questo modo di operare dovrà essere teso alla realizzazione di un buon clima interno, tra colleghi di qualsiasi grado e funzione, e alla massima diffusione delle informazioni interne utili all'espletamento di servizi secondo un modo coerente ed il più possibile uniforme. Soprattutto all'interno di una struttura gerarchica, puntare all'uniformità è doveroso anche in virtù del fatto che, i soggetti che entrano a far parte di un gruppo, apprendono attraverso la socializzazione sia formale che informale il modo di comportarsi, così come i valori organizzativi ed etici. E' opportuno pertanto offrire un modello a cui rifarsi, dei comportamenti uniformi e rispettosi di quanto essi rappresentano. Anche solo l'indossare una divisa di Polizia Locale vuole dire infatti trasferire attraverso l'immagine di essa (e come essa viene indossata) una serie di valori e comportamenti a cui il cittadino deve rifarsi, ed è fondamentale che l'operatore ne sia consapevole. Del resto, si comunica più con gesti ed immagini che con parole, il cui unico utilizzo ridurrebbe la comunicazione a semplice parlare: di questo l'operatore deve essere e divenire conscio. Egli, trasferisce tramite il non detto, molto più di quello che può fare una persona comune, anche per il solo fatto di vestire un abito "parlato" (nel senso di firmato), di condurre una veicolo "parlato", di mostrarsi in rappresentanza "di".

Come ogni emittente, anche la Polizia Locale può disporre di una serie di "canali" per comunicare. Per quanto riguarda la comunicazione interna si possono richiamare le riunioni, i gruppi di lavoro, l'intranet, gli house organ, ecc. e tutti quei canali di tipo informale, a quali porre particolare attenzione: voci di corridoio, cene tra colleghi, pause caffè,... Alcuni di questi, sulla scorta delle "voci di corridoio", non sempre creano effetti positivi sul clima interno e possono avere ricadute particolari sulle relazioni di tipo esterno, anche di carattere "screditante", e non andrebbero sottovalutati: basta infatti poco "per contraddire un personaggio", per "fare rumore", per intaccare l'immagine e la

credibilità di un'èquipe.

Anche rispetto alla comunicazione esterna, si annoverano una serie di canali, che possono riscontrarsi nel telefono, nella posta elettronica, nel front office, nei siti web, ma anche negli eventi promozionali, negli opuscoli, nei depliant, nei gadget, nella carta dei servizi, nei comunicati stampa, negli spot, ... e, soprattutto nella cosiddetta "comunicazione di contatto".

Ognuno dei canali citati risponde a determinate caratteristiche della comunicazione e al tipo di messaggio che si intende veicolare. E' discrezionale rispetto alla tipologia di servizio che si deve espletare: informativo, preventivo, repressivo, cerimoniale, ... Sarebbe pertanto vantaggioso, anche per un Corpo o Servizio di Polizia Locale, che la comunicazione venisse sempre trattata e gestita come qualsiasi altro elemento del processo organizzativo/gestionale, fosse programmata e calibrata a seconda di specifici stake holder, priorità e non gestita a "spot".

Tra le più complesse forme di comunicazione e, sicuramente, tra le più diffuse, si evidenzia, in questa sede, la comunicazione di contatto, quella che concorre quotidianamente a far mantenere oppure a far perdere "la faccia" all'équipe di appartenenza.

L'operatore di Polizia Locale, soprattutto attraverso questo tipo di comunicazione, comunica il servizio, concorre alla soddisfazione del cittadino, contribuisce allo sviluppo delle forme di partecipazione, fa prevenzione, controllo, repressione, può incidere sui comportamenti, informare.

A seconda della tipologia del servizio che sta svolgendo in un determinato momento e contesto, l'operatore deve essere in grado di effettuare una scelta discrezionale rispetto ai codici, al linguaggio, alla forma da adottare ed ovviamente deve essere attento a praticare la cosiddetta "gestione delle impressioni". Deve saper effettuare scelte strategiche rispetto ai contenuti da argomentare e a come, "comprendere" chi ha di fronte, in modo scevro da pregiudizi, preconcetti, associazioni mentali che in qualche modo possano distorcere sul nascere l'interazione. Affinché possa correttamente trasmettere il servizio ed il contenuto del messaggio, l'operatore quindi deve comunicare correttamente, adattando la propria comunicazione di tipo verbale, paraverbale e non verbale rispetto alla tipologia di utente con cui prioritariamente in quel momento interagisce. Per farsi capire e condividere

deve comunicare e non semplicemente parlare o esprimere concetti: ogni contenuto che viene trasmesso assume infatti valore positivo, soddisfa e persuade solo se viene ben trasmesso.

Pertinente in questo senso, può risultare il rifarsi al cosiddetto effetto "drammaturgico" della comunicazione. Sulla scorta dell'approccio goffmaniano, si può ipotizzare che anche l'operatore di Polizia Locale, al pari di un personaggio di teatro, ogni volta che si cala nella parte (ruolo di operatore di Polizia Locale), deve saper soddisfare, attraverso la propria rappresentazione, le attese di un pubblico (o di più pubblici) che in quel momento ha di fronte. Innanzitutto, l'operatore, che si presume conosca il contenuto del messaggio da trasmettere, dovrà essere in grado di trasferirlo creando un rapporto, tanto formale quanto assertivo, con l'utente, senza, ovviamente mai intaccare il proprio ruolo e funzione.

Dovrà comunicare il copione in modo chiaro, utilizzando un linguaggio accessibile, ma comunque formale, senza ricorrere ad esempio a forme dialettali o a semplificazioni eccessive dei termini tecnici per evitare che possano venire mal interpretati, non utilizzando l'uso di sinonimi, metafore ed il più possibile di parole polivalenti, ecc. e, soprattutto, dando del "Lei" all'interlocutore. Dovrà allenarsi per affrontare gli eventuali ostacoli che potranno intervenire a disturbare la comunicazione/relazione/rappresentazione. Dovrà saper riconoscere contesti e ruoli e difendere sempre la propria autorevolezza ed, al contempo, evitare di doversi ritrovare a dover adottare comportamenti autoritari. Dovrebbe conoscere e saper osservare la propria ed altrui comunicazione paraverbale e non verbale, ricordando che, quest'ultima varia a seconda degli stati emotivi, della capacità di controllo di questi ultimi ed altri fattori, ma anche dello stato sociale, culturale e della cultura tipica di un popolo. In una frase: deve saper ascoltare. La comunicazione infatti è "una strada a due vie", basata fondamentalmente sull'ascolto e la comprensione di messaggi erogati e ricevuti, costituiti non solo da parole, ma anche da gesti, sguardi, cenni del capo... e richiede una grande capacità di riflessione.

All'interno di una relazione, anche la non gestione di questi aspetti, o delle semplici impressioni che questi possono fare, e non solo quindi specifiche tipologie di servizi e particolari contenuti di comunicazioni riferite all'erogazione di sanzioni od ammende, possono ingenerare forme di incomprensioni/conflitti.

Quando un "personaggio" va in scena, ovvero a contatto anche con solo una persona non facente parte dell'équipe di appartenenza, è strategico che abbia curato tutti i particolari, compreso ogni oggetto che costituisce gli arredi della scena (uniformi, veicoli, ...). L'interferenza tra l'operatore e l'utente dovrebbe essere data solo dall'eventuale contenuto "scomodo" del messaggio e da possibili rumori non prioritariamente prevedibili, quali le reazioni del cittadino rispetto al contenuto del messaggio. L'operatore dovrà saper gestire questi rumori, contenerli in scena, consapevole che la loro cattiva gestione o non gestione può divenire fonte di conflitto e/o di discredito.

Per operare in questo senso, strategico è puntare alla responsabilizzazione degli operatori ed in particolare alla loro motivazione al ruolo. E' così necessaria la conoscenza degli obiettivi, delle strategie e dei risultati

attesi dei diversi servizi che vengono affidati all'operatore di Polizia Locale, il quale, se non si sente di svolgere un ruolo attivo e comunque utile alle finalità di servizio, riuscirà a condurre interazioni meno persuasive e molto probabilmente faticherà a riconoscere quale deve essere il contenuto di una comunicazione interna al Corpo o Servizio e quale quello dell'esterna. Ne consegue la necessità, da parte dei vertici delle strutture di Polizia Locale di effettuare uno sforzo organizzativo e far ricomprendere, all'interno anche di percorsi formativi, il tema della comunicazione e della sua gestione. Tali percorsi dovranno essere opportunamente destinati e calibrati a seconda del target di operatori di Polizia Locale, senza esclusione dei vertici organizzativi e di coloro che devono quotidianamente garantire la funzionalità del sistema/équipe: anche così si può operare in modo efficace ed efficiente per la credibilità e l'immagine della Polizia Locale.

CI SCRIVONO

Dott. Sebastiano Forzisi presidente Delegazione ANCUPM Sicilia

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Il giorno 26 Aprile 2013 alle ore 16.00, presso la sala riunioni del Comando del Corpo della Polizia

Municipale di Acicatena, Via Candela 57/59, si è svolta l'assemblea dei Soci della Regione Siciliana.

La Delegazione Regione Siciliana, all'esito dello spoglio dei voti risulta così composta:

Presidente: Dott. Sebastiano Forzisi – C.te la Polizia Municipale di Acicatena (CT);

Vice Presidente: Dott. Giampaolo Monaca – C.te la Polizia Municipale di Solarino (SR);

Segretario Tesoriere: Dott. Giuseppe Sanfilippo – C.te la P.M. di Camporotondo Etneo (CT);

Consigliere Provincia Agrigento: Dott. Angelo La Mattina Uff.le P.M. di Campobello di Licata;

Consigliere Provincia Catania: Dott. Giuseppe Sanfilippo – C.te la P.M. di Camporotondo Etneo;

Consigliere Provincia Palermo: Dott. Croce Antonino – C.te la P.M. di Isola delle Femmine;

Consigliere Provincia Trapani: Dott. Bucca Vincenzo – C.te la P.M. di Castelvetrano;

Consigliere Rappresentante Soci in pensione: Cap. Filetti Salvatore – Già C.te la P.M. di Acicatena;

Il Presidente della Delegazione Siciliana, Dott. Sebastiano Forzisi, augura buon lavoro a tutti i colleghi eletti affinché possano diffondere, a livello regionale, le finalità dell'Associazione, che, il 4 Aprile u.s. ha compiuto ben 39 anni dalla sua fondazione.

INAUGURATA A PALMI UN'OPERA BRONZEA AI CADUTI DELLE POLIZIE LOCALI

La città di Palmi, lo scorso 18 maggio, ha esposto l'opera dello scultore Achille Cofano, che simboleggia la costante presenza delle "guardie comunali" a tutela della sicurezza e delle leggi e la memoria del sacrificio di chi per questo lavoro ha perso la vita, per fornire un segno tangibile di riconoscimento per la dedizione che anima tutti gli agenti della Polizia Locale.


Il pensiero va all'agente Niccolò Savarino, appartenente al Corpo della Polizia Locale milanese, e alle decine di caduti in servizio appartenenti ai Corpi di Polizia Locale d'Italia, i cui nomi sono incisi su una stele che affianca il monumento eretto nel palazzo municipale di Palmi.

All'evento hanno presenziato, oltre alle numerose Autorità,

- la città di Milano, con il Gonfalone civico; presenti, inoltre, i familiari dell'agente Savarino;
- la città di Campobello di Licata (AG), che ha dato i natali all'agente Savarino, con il Gonfalone civico;
- •la città di Barletta, con il Gonfalone civico;
- i familiari dell'agente Giuseppe Macheda;
- •i familiari dell'agente Giuseppe Marino;
- il Comune di Calanna (RC) con il Gonfalone civico.

La giornata è iniziata con un convegno nel quale si è dibattuta la riforma della Polizia Locale; si è proseguito in P.zza Municipio con il conferimento dei ricordi dell'evento ai familiari ed alle rappresentanze comunali dei caduti in servizio presenti all'evento, quindi la lettura delle motivazioni e circostanze della scomparsa degli eroici colleghi:

BARLETTA - 12 settembre 1943 - 11 vigili urbani, non piegandosi all'arroganza nazista, sacrificarono le proprie vite per salvaguardare l'incolumità della popolazione;



ROMA - 6 novembre 1977 - il vigile urbano Walter Procaccini, inseguendo uno scippatore in fuga a bordo di motociclo, venne colpito dal malvivente che, sferrando un calcio al motociclo di servizio, fece cadere il vigile che spirò in ospedale poche ore dopo;

ROMA - 24 novembre 1981 - il vigile urbano Bruno Montesi notò una donna che stava annegando nel Tevere; si gettò nel fiume riuscendo a salvarla ma contrasse il morbo della leptospirosi e, dopo pochi mesi, morì;

CATANZARO - 24 dicembre 1986 - il vigile urbano Giuseppe Ratta si avvedeva di una rapina perpetrata in una gioielleria e si lanciava all'inseguimento, ingaggiando un conflitto a fuoco con il rapinatore; colpito a morte, riusciva a rispondere al fuoco, uccidendo il malvivente e spirando poco dopo;

REGGIO CALABRIA - 28 febbraio 1985 - Giuseppe Macheda faceva parte della squadra di Vigili urbani che controllava i cantieri edili. Una sera Macheda partecipò a una riunione operativa del gruppo alla presenza del Pretore e, al ritorno a casa, un killer gli sparò due volte con una lupara. Macheda, accasciandosi al suolo, morì all'istante;

REGGIO CALABRIA - 16 aprile 1993 - L'Assessore al traffico decise di far rispettare i divieti in una città in cui appli-



care la legge era diventato impossibile. Tale impegno si era concretizzato in un maggior controllo da parte della Polizia Municipale. Da lì la decisione di dare una lezione ai Vigili. L'agente Giuseppe Marino ed il maresciallo Grazio Palamara vennero colpiti da un killer che apriva il fuoco contro gli agenti sparando quindici colpi di pistola. L'agente Marino rimase ucciso ed il maresciallo Palamara sopravvisse, dopo un lungo intervento chirurgico; CALANNA (RC) - 4 settembre 1990 - Al rientro a casa, un killer sparò verso Angelo Versaci, agente di P.M., tre colpi di fucile: due lo centrarono alla testa uccidendolo sul colpo; PADERNO PUGNANO (MI) - 22 gennaio 1977 – L'agente Paolo Ruggeri venne falciato da una raffica di mitra da rapinatori in fuga;

MILANO - 9 marzo 1977 - Vincenzo Ugga intervenne con un collega per sventare una rapina; inseguendo il malvivente, rimaneva ucciso durante un violento conflitto a fuoco. Il criminale sarà condannato all'ergastolo;



MILANO - 26 maggio 1981 - L'agente Luciano Raffa, notando un motociclo che partiva a gran velocità verso una nonna col nipotino, mentre attraversavano la strada, gli fece scudo con il proprio corpo e venne travolto ed ucciso dal criminale;

MILANO - 27 luglio 1993 – L'agente Alessandro Ferrari, 30 anni, moriva nell'attentato terroristico-mafioso di via Palestro;

MILANO - 12 gennaio 2012 - Niccolò Savarino vide l'investimento di un pedone da parte di un fuoristrada, il cui conducente tentò una precipitosa fuga; tentando di sbarrargli la strada venne travolto e trascinato dal veicolo investitore per centinaia di metri, perdendo la vita. Con decreto del Presidente della Repubblica è stata conferita, alla memoria dell'Agente di Polizia Locale Nicolò Savarino, la medaglia d'oro al valor civile.



Lino Giacomoni

Comandante del Corpo di Polizia Locale di Trento - Monte Bondone Presidente del CIRCOLO DEI TREDICI

Il Circolo dei Tredici è una libera associazione tra Comandanti, ufficiali ed operatori della Polizia Locale delle regioni trivenete.

Fondata nel 1973, ha assunto tale nome perchè insiste nelle tredici province del Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia (Trento, Bolzano, Venezia, Verona, Padova, Vicenza, Treviso,

Belluno, Rovigo, Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia).

Il motto "Nobis urbem commendant" esprime l'idea che alla polizia locale, un tempo municipale, viene affidata la cura della città.

Gli scopi dell'associazione secondo lo Statuto sono mantenere vivi spirito e tradizione dei Corpi di Polizia Locale, rinsaldare vincoli di amicizia e mutua assistenza fra i soci e promuovere scambi di informazione e di esperienze fra gli operatori, organizzando incontri per l'aggiornamento tecnico-professionale.

Lo scrivente è diventato Presidente dell'Associazione nel maggio del 2012, a seguito di votazione tenutasi in seno al Consiglio Direttivo, composto dai Tredici rappresentanti delle Province del Triveneto.

Devo dire che gli scopi statutari risentono del periodo, anni settanta, in cui l'associazione è nata, quando i contatti, le pubblicazioni e le occasioni di incontro erano più rare e difficili da organizzare rispetto al periodo attuale.

Allora infatti era un'esigenza di crescita professionale e di arricchimento culturale quella che portava i vari comandanti a scambiarsi gli ordini di servizio predisposti in seno al proprio Corpo o Servizio, le procedure operative stabilite nelle varie città, i quesiti più frequenti posti dagli operatori ai quali cercare di dare risposte appropriate.

Oggi quella stessa esigenza può trovare risposte veloci anche nelle riviste elettroniche cui molti Comuni sono abbonati, nell'editoria specializzata del settore, nell'attività di formazione promossa anche dalle altre Associazioni e dalle scuole regionali di Polizia Locale.

Nondimeno, l'utilità delle associazioni è ancora di tutta evidenza, solo che si pensi alla necessità di sviluppare attività di rappresentanza della polizia locale nelle sedi istituzionali, difendere la dignità della polizia locale a fronte di interventi legislativi che spesso non ne riconoscono la specificità e le prerogative.

Importante a questo proposito è la partecipazione dei rappresentanti del Circolo, ossia del Presidente e del Vice Presidente, nonché dei rappresentanti provinciali, agli incontri promossi dagli enti territoriali oppure dall'Anci o dallo Stato che riguardano la legge di riforma delle polizie locali, la redazione di leggi o regolamenti regionali in materia, l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole e altro ancora.

Nel Triveneto viene onorata dal Circolo, con una celebrazione comunitaria, la festa del Santo patrono della Polizia Locale, San Sebastiano.

A tumo a gennaio di ogni anno una delle tredici province organizza la cerimonia che si snoda con la messa celebrata dal Vescovo della diocesi, il corteo dei Gonfaloni dei Comuni del Triveneto e la lettura della relazione che compendia un anno di polizia locale nelle tre regioni.

Alla festa, cui partecipano i rappresentanti dell'Anci, i Sindaci delle maggiori città e le Autorità del Comune ospitante, si premiano anche gli agenti che si sono distinti nelle varie realtà locali nell'esercizio dei loro compiti.

Concludo affermando che la nostra realtà è nota soprattutto a noi stessi: ciò che facciamo assieme ai nostri collaboratori ogni giorno dentro la città e per la città spesso sfugge agli amministratori ed alla maggioranza dei cittadini.

Per diffondere il nostro operato servono dunque le statistiche, che dicano quanti siamo, quanti turni di servizio copriamo, quali sono le nostre eccellenze (infortunistica stradale, polizia edilizia ed ambientale, gestione della viabilità...), nelle materie cioè dove non abbiamo concorrenza da parte delle altre forze dell'ordine.

E questo si ottiene anche attraverso le attività delle Associazioni che raccolgono i numeri e gli aspetti salienti della nostra attività.



Luciano Mattarelli Presidente Nazionale ANVU Appuntato scelto del Comune di Orbetello

Carissimi Colleghi e Colleghe,

Come preannunciato abbiamo attivato tutti i nostri canali per avere più adesioni possibili al testo di legge Saia-Barbolini inviato a tutte le formazioni politiche e come gruppi politici abbiamo avuto una buona varietà. L'interesse nostro è infatti che più gruppi politici ritengano valida la nostra

legge (magari aderissero tutti i gruppi, anche se con un solo candidato) e più possiamo pensare ad una approvazione trasversale. Per questo motivo l'ANVU ha divulgato il testo anche ai non soci: in questo momento serve l'apporto di tutti. Se tutti i colleghi che nelle varie parti d'Italia, diuturnamente, si trovano a rischiare la propria incolumità per tenere alto l'onore ed il prestigio della Polizia Locale, si impegnano anche in questo frangente, forse veramente questa volta ce la facciamo.

Sarei veramente soddisfatto, anche al momento di collocazione in pensione (tra cinque o sei anni forse) di lasciare il servizio attivo con lo status dei poliziotti dello Stato. Stesse prerogative, previdenze, tutele e assistenze. Sarebbe una giustizia comunque ritardata molto, ma tant'è l'importante è raggiungere l'obiettivo.

Una volta però ottenuto lo status intero da poliziotti, bisognerà anche fare un esame di coscienza.

Bisognerà propugnare con forza il concetto che la Polizia (sono convinto che così ci devono appellare, senza aggettivi inutili, fuorvianti e disinformanti) non può dipendere dal Comune o dalla Provincia. Questo non significa diventare dipendenti dello Stato (celerini o agenti segreti), ma avere piena autonomia dall'apparato burocratico dell'Ente Locale. Infatti ad oggi le grosse difficoltà che incontrano i Comandi di P.L. sono interne. Sono rari i rapporti di "buon vicinato" con l'apparato burocratico, Segretari Comunali e Provinciali, in testa. Ogni volta c'è da tribolare con le ragionerie e con gli Uffici del personale e spesso bisogna litigare con gli altri uffici che ti vorrebbero "servente al pezzo" per tutte le loro rogne che loro non vogliono affrontare.

E che dire delle R.S.U. aziendali, laddove noi siamo sempre in minoranza e ci toccano sempre e solo le briciole? Quindi, una volta ottenuta la legge, noi dobbiamo essere sempre referenti del Sindaco e del Presidente della Provincia, ma non più dei rispettivi apparati burocratici amministrativi. Il nostro organico non dovrebbe più essere ricompreso nella dotazione generale dei dipendenti comunali e provinciali dei singoli Enti. Dovrebbe essere previsto quale dotazione di un dipartimento territoriale, individuato con legge regionale.

Questo ci permetterà di concentrarci sulle attività di istituto da garantire, che ope legis e de iure ci sono ascritte. Chi come me ha fatto il comandante in piccoli Enti sa quante "pittoresche" richieste ha avuto dagli uffici e dai segretari (vendere la legna, chiudere i cimiteri, contare i gatti randagi, ecc.), avverso le quali opporre un rifiuto significa farseli nemici. Questo non deve più accadere se le Istituzioni vogliono che si garantisca un servizio ai cittadini che, visti anche i fenomeni di degrado legale che giornalmente i mass-media divulgano, sembra oggi più che mai necessario ed indispensabile al corretto vivere civile e alla sicurezza pubblica. Non deve essere solo il cittadino che supera la velocità ad incorrere, CERTAMENTE, nei rigori della Legge. Anche ed a maggior ragione chi delinque, chi usa violenza, chi vive in barba alle leggi ed anzi si erge lui stesso a Legge, deve incorrere nei rigori della Legge, celermente, efficacemente e CERTAMENTE. Oggi si sente punito solo il cittadino che rispettando le leggi penali, incorre in sanzioni in via amministrativa, mentre lo stesso cittadino percepisce una sorta di impotenza e mancata presenza delle Istituzioni in casi di violazioni penalmente rilevanti e di minaccia del corretto vivere civile.

Questo a mio modestissimo avviso dipende, soprattutto fuori dalle grandi metropoli, dalla mancanza di presenza sul territorio della Polizia Locale. Infatti , anche in località importanti, molti Comandi terminano il servizio alle 20.00, spesso prima dei supermercati e durante le ore di servizio devono attendere a compiti, come sopra detto, non di polizia ma di servente agli uffici Comunali. Questo sicuramente fa mancare la presenza sul territorio ed incoraggia il crimine,

macro e micro. Una volta l'attività di prevenzione era al primo posto dell'impegno della polizia ,mentre ad oggi con nuovi e aggiunti comportamenti e fattispecie criminose in atto, la presenza esterna è quasi sparita. Sembra un ossimoro, un paradosso, ma è la realtà. Quindi, anche se gli organici si sono ridotti causa i divieti di assunzione, usiamo le forze a disposizione senza dispersione di energie e di tempo in "faccende" amministrative e in scartoffie. Tutto questo però presuppone inderogabilmente che la Polizia Locale abbia lo status "nuovo" e il distacco dall'apparato burocratico locale. Altrimenti anche con la Legge approvata, come diceva mio suocero in dialetto emiliano : siam dire a niente?". Vale a dire facciamo fatica per niente.

Ciao a tutti.



Salvatore D'Orsi *Ufficiale di Polizia Locale a riposo*

"Esperienza di diversi lustri e osservazione quotidiana scuotono dal torpore e conducono a riflettere sulla situazione attuale della Polizia Municipale, su quello che si è fatto e su quello che si sarebbe potuto fare".

È di lontana memoria l'episodio di quella "guardia municipale", salariato, assunto per chiamata diretta, il quale, applicando il Codice della Strada del 1959, a pochi giorni dall'entrata in vigore, si

trovò alle prese con un funzionario del nord, il quale percorreva l'arteria cittadina in cui prestava servizio in controsenso. La "guardia" gli si para davanti e lo costringe a brusca frenata. Senza convenevoli, gli dice: mi deve dare mille lire". Sapete come vanno queste cose. L'automobilista insiste per la clemenza e la "guardia", per trarsi d'impaccio, gli dice: "la voglio aiutare; l'unico favore che le posso fare è questo: qui c'è il blocchetto dei verbali e la matita, si scriva lei stesso il verbale". La "guardia" era illetterata.

Le cose sono cambiate.

La polizia municipale rappresenta di certo un punto fermo di riferimento per i cittadini ed un segno di continuità tra le amministrazioni che si avvicendano.

Con le recenti scelte del legislatore in materia di sicurezza urbana, la polizia municipale, infatti, è chiamata a svolgere un ruolo determinante nella gestione della vivibilità delle città e della civile convivenza. Ma, per catturare, in tale contesto, la fiducia e l'attenzione dei cittadini, sembra indispensabile un salto di qualità nelle prestazioni all'utenza e nell'approccio con i problemi del territorio.

La richiesta di servizi si è accresciuta e passa dai compiti istituzionali di controllo e di accertamento delle violazioni fino ad un complesso di interventi di promozione e tutela della legalità, di mediazione dei conflitti sociali e di attenzione alle condizioni di vita dei cittadini.

La figura dell'agente di polizia municipale va orientata verso una sempre maggiore professionalità e un nuovo approccio nell'espletamento dei servizi e nelle modalità di relazione con l'utenza, della quale si deve catturare la soddisfazione del cliente, sulla base delle tecniche di gestione e di sviluppo del personale.

La polizia municipale appare, talvolta, soggetta a quel vortice di inefficienza, disinteresse e lassismo che affligge, secondo la voce comune e forse a torto, la P.A..

Ritengono taluni che il personale della polizia municipale, pur soggetto al controllo dei cittadini, possa oziare e quando impegnato in servizi automontati di vigilanza del territorio, possa consumare carburante bighellonando per le vie cittadine.

Le male lingue osano affermare che il personale della Polizia Municipale, impegnato in servizi di prossimità, parli troppo con la gente, "facendo salotto", e non controlli adeguatamente il traffico che gli sta alle spalle.

L'esperienza di casi anomali conduce a ricordare una "vigilessa" che, al termine di un corso di formazione regionale, al colloquio finale pianse a dirotto. Il motivo: le fu formulata la domanda di parlare del suo servizio giornaliero. Spiegò, quando esaurì le lacrime: "Mi hanno messo di *quartiere*. Quando sento rumore di auto o vedo persone o c'è movimento, mi nascondo dentro il bar; perché, in caso di trasgressioni di sorta, non so cosa fare, perché nessuno mi ha mai insegnato niente!"

Vittima della maldicenza può essere anche il personale in uniforme assegnato all'ufficio, ritenuto veramente imboscato e dedito ai trastulli dei giochi informatici.

Strali velenosi non mancano per i dipendenti che collaborano attivamente con i responsabili dei servizi e dei comandi di polizia municipale, individuati come "spioni e ruffiani", ai quali "pioverebbero" i premi di produttività e gli straordinari,

in assenza di rigorose valutazioni.

Sembrerebbe si faccia di tutto per non escludere la complicità del medico che consenta al dipendente della polizia municipale di assentarsi dal lavoro per malattia ogni domenica in cui lo stesso deve prestare servizio. E non sempre – si dice - si tratta di pura coincidenza, specie quando il malessere impedisca di lavorare "solo per un giorno".

La coscienza si ribella. Doveroso tendere alla trasparenza, alla credibilità ed al miglioramento continuo. Doveroso inventare la capacità di indirizzare la polizia municipale verso le esigenze dei cittadini e di superare il tradizionale approccio formalistico e burocratico del "mettiamo a posto le carte".

Non si appalesa sufficiente il "sapere professionale". Più importante, il "saper fare". Importante ancora di più il "saper essere".

Le recenti spinte riformatrici indirizzano nell'alveo dell'efficacia, dell'efficienza, della trasparenza e dell'economicità della pubblica amministrazione: sistema di principi e di valori dai quali non si può derogare.

Uno degli ultimi treni, forse, che passa per cambiare in meglio le strutture della pubblica amministrazione, per debellare l'inefficienza e per arrestare la deriva, utilizzando le risorse umane necessarie per raccogliere la sfida del cambiamento e rilanciare la scommessa del successo.

Si abbandoneranno, per questa strada, le dissertazioni e i rifiuti della guardia di turno "non è compito mio; domandi al collega...". Resteranno un lontano ricordo le logiche del "bene vixit qui bene latuit", della irresponsabilità e della inamovibilità di quanti avrebbero preteso di infeudare il servizio di destinazione. Il tutto implica necessariamente di cambiare mentalità, modi di dire e modi di fare. Bisogna trovare il tempo e riscoprire l'impegno per la formazione, adeguata e costante, promuovendo l'emulazione.

Per non smarrire la bussola della misura gestionale, per arrestare l'erosione etica e dei valori tradizionali, per questo anelito di professionalità, un baluardo: l'A. N. C. U. P. M. .

Un tempo, però, le "giornate di studio" erano particolarmente frequenti: ci si incontrava, ci si misurava, si fraternizzava... Ora, le nuove leve non sanno di cosa si parla. Non per colpa loro. E gli Editoriali di Antonio Cavallo? Memorie di un tempo che fu.

Un tentativo di saggio sulla deontologia professionale, forse opportuno per contribuire al chiarimento del valore, della funzione e dei limiti della nostra nobile professione di Polizia Municipale.

Una sfida ardita, che apre nuovi orizzonti, per oltrepassarli e scoprirne altri, sempre nuovi.

Un torneo, al quale non si può fare a meno di partecipare. Per vincere. Per far vincere il nostro glorioso Paese. Per far vincere l'umanità, mediante la crescita culturale e spirituale. Per far vincere la Polizia Municipale, strappandola una volta per sempre dal ghetto della disistima. E non è cosa da poco.

Palma di Montechiaro, 6 marzo 2013

Festa della Repubblica 2013

Il 2 giugno u.s., si è tenuta, in via dei Fori Imperiali, la tradizionale parata delle Forze Armate in occasione della celebrazione della Festa della Repubblica.

Dal 2006 il Corpo di Polizia locale di Roma Capitale, in rappresentanza di tutti i Corpi di Polizia locale, sfila in tale occasione.

In particolare quest'anno, la formazione di rappresentanza appiedata era composta da 54 unità, comprendente le diverse specialità, preceduta dal

Gruppo Bandiera.









LUTTO NEL CONSIGLIO NAZIONALE

E' deceduto Giulio, fratello di Francesco Andreotti, nostro 1º Presidente Onorario

di La Redazione

07/05/2013

Si è spento oggi alle 12,25, nella sua abitazione romana all'età di 94 anni, Giulio

Andreotti sette volte Presidente del Consiglio.

Al fratello Francesco Andreotti, già comandante del Corpo della Polizia Municipale di Roma e l° Presidente Onorario della nostra Associazione, il Presidente Nazionale Diego Porta ha inviato il seguente telegramma di solidarietà.

"Lo scrivente, il Consiglio Nazionale e tutti i Soci appartenenti all'Associazione Nazionale tra Comandanti ed Ufficiali di Polizia Municipale d'Italia, Le siamo particolarmente vicini in questo triste momento per la grande perdita di suo fratello GIULIO. Grande uomo e grandissimo statista. Uno dei più grandi protagonisti della storia politica del Novecento."

Con affetto Diego Porta (Presidente Nazionale ANCUPM)



SIENA: IL TEN. COL. MARIO BASTIANINI NON È PIÙTRA NOI

di La Redazione 08/05/2013

Il giorno 2 maggio è mancato all'affetto dei suoi cari il TEN. COL. MARIO BA-STIANINI di anni 80, già comandante della polizia municipale di Siena.

Il Presidente Nazionale Diego Porta, con i Presidenti onorari Francesco Andreotti e Felice Serra, unitamente ai componenti del Comitato Direttivo, al Consiglio Nazionale ed i soci tutti dell'Associazione Nazionale tra Comandanti ed Ufficiali di Polizia Municipale d'Italia, porgono sentite condoglianze alla moglie N.D. LIA BECCARINI CRESCENZI ed ai figli RICCARDO e RARRARA

In questo triste momento non è possibile non ricordare quanto sia stata emblematica la sua figura per la città che adorava fino al punto di essere anche il sottoscrittore del "manifesto" in difesa del Palio il 15 luglio del 1993 assieme a tanti illustri rappresentanti del mondo della comunicazione, della cultura e delle istituzioni.

La Polizia Locale italiana in particolare lo ricorda a Viareggio, il 4 aprile 1974, quando fu costituita l'Associazione Nazionale tra Comandanti ed Ufficiali di Polizia Municipale (A.N.C.U.P.M.) con lo scopo di promuovere il livello tecnico-professionale dei Corpi di P.M., assieme a Francesco Andreotti di Roma, Potito lascone di Viareggio, Felice Serra di Grosseto, Cleto Graziani di Firenze, Leonardo Greco di Palermo, Angelo Carante di Genova, Giovanni Romanò di Bologna, Giovanni Caminiti di Como, Dante Compri di Verona, Giuseppe Terreni di Montecatini Terme ed Eraldo Petrillo di Cava dei Tirreni.



NOZZE D'ORO

Il Consigliere rappresentante dei soci pensionati della Delegazione Calabria Maris Pasquale già Comandante della Polizia Municipale di Filadelfia e la Signora Giordano Maria

Angela, con una Santa Messa celebrata nella Cappella del SS. Sacramento della Cattedrale di Mileto il giorno 29 aprile 2012 attorniati dai figli, nipoti e parenti hanno coronato il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio.

Il Comandante Maris nell'anno 1975 è stato nominato Vice Preside della delegazione Calabria ed in seguito diverse volte Componente del Comitato Direttivo. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale Calabria n. 893 del 13/9/1991 è stato nominato componente esperto del Comitato Consultivo Regionale per la Polizia Municipale.



Encomio solenne al capitano Giuseppe Mottola

Comandante della Polizia Municipale di Ponte (BN)

L'8 Gennaio 2013 il Sindaco di Ponte Domenico Ventucci ha riconosciuto l'"Encomio Solenne" al Capitano Giuseppe Mottola, comandante della Polizia

Municipale di Ponte , consegnando una targa ricordo, con la seguente motivazione

"Con coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava, libero dal servizio, il 22 Dicembre 2012 in Ponte (BN) alla Via Monte, presso l'abitazione Viggiano ad intervenire durante un furto, mettendo in fuga ed inseguendo i ladri, recuperando la refurtiva".

L'episodio, ancora una volta mette in luce l'impegno a cui è chiamata la Polizia Municipale, impegnata quotidianamente su vari fronti per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica.

La crescente professionalità, l'adempimento dei propri compiti istituzionali e l'alto senso del dovere da parte del Capitano Giuseppe Mottola responsabile del "Settore Vigilanza", sono motivi di orgoglio per l'Amministrazione Comunale".

NOTIZIE PER I SOCI

Per il rinnovo delle tessere annuali i soci, che non l'avessero ancora fatto, sono invitati ad inviare una loro foto in formato digitale JPG avente le seguenti caratteristiche minime: risoluzione 72 dpi, dimensioni in pixel alt. $400 \times larg. 300$, alla seguente e-mail: depintoml@yahoo.it

Inoltre si invitano tutti i soci:

- a visitare il nostro sito: www.ancupm.it quotidianamente aggiornato;
- iscriversi gratuitamente alle News-letter accedendo tramite l'apposito link di seguito riportato, posto sulla colonna di destra del menù

Oppure inviando la propria e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: info@ancupm.it - depintoml@vahoo.it



Se vi dicono... "è come GORE-TEX" non è GORE-TEX®

Non basta essere impermeabili e traspiranti per definirsi uguali ai tessuti GORE-TEX®. I tessuti GORE-TEX® sono unici e ad oggi nessuno è riuscito ad eguagliarne le straordinarie prestazioni e la durata (*)

Quindi, se domani qualcuno proverà a convincervi che un tessuto qualsiasi "è come GORE-TEX", chiedetegli di dimostrarvelo.

W.L. GORE & Associati Srl, Via Enrico Fermi, 2/4 - 37135 Verona - Tel. 045 6209111

L'evoluzione della tecnologia è generata dalle intuizioni, dalle idee, dalla

sperimentazione. Alla Jolly, da sempre, facciamo lo stesso: cerchiamo idee, realizziamo progetti, sperimentiamo. Per questo tutte le nostre calzature devono essere le migliori, le più sicure, le più confortevoli.

IDEE IN EVOLUZIONE



Jolly: in evoluzione da sempre.

(Jolly)

FEEL THE EVOLUTION

Jolly Scarpe SpA - Tel +39 0423 666411 www.jollyscarpe.com - email: info@jollyscarpe.com



www.e-fine.eu

16.360 ORE VIDEO

242 CORSI DI FORMAZIONE 474 DOCENTI A TUA DISPOSIZIONE

Diritto della Circolazione Stradale, Diritto di Polizia Giudiziaria, Diritto Penale, Diritto di Procedura Penale, Diritto Amministrativo degli enti locali E TANTO ALTRO ed infine una rubrica "INSIDE THE NEWS" dedicata agli approfondimenti.

Formazione personalizzata secondo le TUE effettive esigenze

Etp e-fine srl Viale Fulvio Testi 223 20162 Milano Ist. P.Pirelli Tel 02/66111407 info@e-fine.eu